

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 44 pagine

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	Eurovetro S.r.l.
C.F./P.I.	01572530135
Sede legale	Como - Via Cadorna n. 5
Sede insediamento	Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45
Attività	Recupero/smaltimento rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate (All. B e C, Parte IV ^a , d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; - Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento; - Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento; - Recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi;

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto è pari a 52.169 mq, di cui 25.380 mq sono superfici coperte e 21.601 mq sono superfici scoperte; delle superfici scoperte 5.188 mq sono drenanti (area a verde). La stessa interessa i mappali nn. 8204, 8139, 8199, 8198, 9177, 9175 e 9066 – foglio n. 9 della Sezione Censuaria del Comune di Origgio. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, risulta che i suddetti mappali, secondo il PGT vigente, ricadono in:

- mappali nn. 8204, 8139, 9177, 9175 e 9066 in "Aree con funzioni non residenziali - Ndp - Capo Terzo del Titolo II e schede 4 e 5", destinate ad "Attività di produzione, attività terziarie e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale";
- mappali nn. 8199 - 8198 in "Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola - Ndp - Titolo III" e sono interessati dal passaggio e dalla fascia di rispetto d'elettrodotto.

Relativamente alla presenza dell'elettrodotto, Terna S.p.A. ha espresso i seguenti pareri:

- nota dell'11.06.2014, di prot. n. 987, parere sul progetto iniziale relativo alla valutazione e quantificazione delle ampiezze delle DPA e delle fasce di rispetto;
- nota dell'8.06.2020, di prot. n. P20200033942, ha espresso il proprio parere preventivo, facendo rilevare che, esaminati gli elaborati pervenuti, risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dal contratto di servitù, fermo restando le prescrizioni inerenti le attività di esercizio e manutenzione dell'elettrodotto. Preso atto della dichiarazione da parte di Eurovetro S.r.l. con la quale viene dichiarato che i mezzi d'opera ed i cumuli di materiale nella fascia asservita saranno mantenuti ad una distanza minima di altezza di 6,50 metri dai conduttori della linea, nella condizione di temperatura di +40° C, viene rilevato che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dal D.M. n. 449 del 21.03.1988, costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne. Per quanto attiene alla Legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, viene evidenziato che nella progettazione di aree a gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.07.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Viene segnalato infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, in particolare quanto stabilito dall'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.";

Non sono presenti altri vincoli di cui alla d.g.r. n. 6408 del 23.05.2022. L'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico.

La costruzione delle opere edilizie facenti parte dell'impianto sono state autorizzate dal Comune di Origgio mediante Permessi di Costruire n. 14 del 18.03.2009, n. 5 del 4.03.2010 (piano di

lottizzazione n. 25) e n. 54 del 19.10.2012, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività del 19.12.2011, del 18.07.2012, del 25.01.2013 e del 23.10.2013). L'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/06, rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 2978 dell'11.08.2011, come previsto dal comma 6 del suddetto articolo, ha costituito, sotto ogni profilo, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale e per alcune opere edilizie (due tettoie in struttura prefabbricata, pavimentazione, aree a verde, impianti di trattamento acque, recinzione perimetrale e punti di emissione provenienti dalle linee di lavorazione di rifiuti vetrosi), sostituito l'autorizzazione edilizia comunale ex d.p.r. 380/2001 e l.r. 12/05.

Relativamente alle modifiche approvate ed autorizzate con il provvedimento 564 del 14.04.2022 sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso:

- Regione Lombardia: in relazione alla destinazione urbanistica "Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola - Ndp - Titolo III", la Regione Lombardia, a seguito di formale quesito predisposto dalla Provincia di Varese relativamente all'applicazione dei criteri localizzativi, in particolare di quelli escludenti, con nota del 16.12.2020, di prot. n. 61125, ha comunicato che il progetto che l'Impresa intende attuare presso il suddetto sito, non si configura come "modifica di impianto esistente" ai sensi del Capitolo 14.5 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti vigente (d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018), in quanto non comporta consumo di suolo, non origina una nuova tipologia impiantistica e non comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi;
- relativamente alle modifiche approvate ed autorizzate con il provvedimento n. 564 del 14.04.2022 (realizzazione delle unità impiantistiche "C3 e C4" e delle relative strutture), l'autorizzazione, come stabilito dall'art. 208, comma 6 del d.lgs. 152/06, ha costituito anch'essa, sotto ogni profilo, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale ed ha sostituito l'autorizzazione edilizia comunale ex d.p.r. 380/2001 e l.r. 12/05;

Le opere edilizie costituenti l'ampliamento dell'area dell'impianto sono state autorizzate dal Comune di Origgio mediante Permessi di Costruire n. 67 del 23.09.2021 e n. 3 del 17.01.2022 - Pratica n. 114/2020. Connesso con l'ampliamento dell'impianto è stato previsto un nuovo accesso carraio al numero civico n. 51, a seguito dell'assegnazione da parte del Comune di Origgio con nota del 25.09.2023, di prot. n. 14427. Tale accesso è dedicato in prevalenza al transito degli automezzi per la movimentazione dei materiali (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto. L'Impresa risulta avere la piena disponibilità dell'intera area interessata dall'attività mediante contratto di locazione stipulato in data 31.07.2023 con la Società "Ecologia 2000 S.r.l.", per un periodo di anni nove (9), tacitamente rinnovabili, avente scadenza al 30.07.2032;

1.2 il progetto si sviluppa per fasi operative, ed in particolare:

1.2.1 Fase 0:

- riorganizzazione delle aree (**D1, D2, D3**) destinate al deposito dei materiali (EoW), sfruttando l'area di ampliamento e le zone individuate presso il piazzale impermeabilizzato;
- riorganizzazione delle aree **A2** e **A3** di stoccaggio [R13] dei rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dalle lavorazioni. Tale intervento comporta una variazione delle sole superfici totali dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, senza alcuna modifica della capacità di stoccaggio in termini di volumi e massa rispetto a quanto già autorizzato con l'atto n. 564/2022. All'interno delle zone **A2** e **A3** vengono individuate due apposite aree dedicate, allo stoccaggio, qualora presenti, dei rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche, per un quantitativo massimo di 2.000 mc ciascuna, al fine di garantirne la suddivisione dai rifiuti in ingresso provenienti da terzi;
- destinazione delle zone **E1, E2** e **B1** all'operazione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 152/06, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche;
- redistribuzione e ottimizzazione dei volumi stoccati nelle aree **A1, A2, A4, A5** e **A6**, senza modifica della capacità totale di stoccaggio in termini di volumi e massa rispetto a quanto già previsto dalla Fase 1 autorizzata tramite l'atto n. 564/2022;
- rimozione della siepe divisoria e recinzione metallica del lato est del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
- redistribuzione delle aree drenanti all'interno del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
- riorganizzazione della viabilità interna;

1.2.2 Fase1:

- installazione dell'unità impiantistica di recupero [R4, R5] denominata "C3", con contestuale attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera E4;

- riorganizzazione delle aree “**A4, A5 e A6**” destinate allo stoccaggio [R13] dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e decadenti dalle lavorazioni, senza modifiche delle superfici totali dedicate e della capacità di stoccaggio in termini di volumi e massa;

1.2.3 Fase 2:

- installazione dell'unità impiantistica di recupero [R4] denominata “C4”;
- eliminazione dell'area “B1” di deposito temporaneo di rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche;
- individuazione di due nuove aree, denominate **B1a e B1b**, aventi superficie di mq 356, destinate all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti e contestuale riorganizzazione delle zone **A2 e A3** di stoccaggio [R13] dei rifiuti non pericolosi in ingresso e semilavorati decadenti dalle lavorazioni; tale riorganizzazione comporta una variazione delle sole superfici totali dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, senza alcuna modifica della capacità di stoccaggio in termini di volumi e massa;

1.3 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.3.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.2** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni selezione/cernita;
- 1.3.3** messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione e cernita;
- 1.3.4** recupero di materia [R4, R5] di rifiuti costituiti da metalli e composti metallici e da materiale vetroso con ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. 152/06;

1.4 i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], invariati nelle differenti fasi di sviluppo del progetto, sono i seguenti:

- 1.4.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche interne: 92.350 mc di cui massimo 4.000 mc di semilavorati decadenti, stoccati, se presenti, nelle apposite aree individuate;
- 1.4.2** messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.600 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita;

1.5 il quantitativo massimo annuale autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5] è di 700.000 tonnellate, con una capacità massima giornaliera di trattamento di 2.383 t, suddivise tra le varie unità impiantistiche e le fasi di progetto, come di seguito indicato:

FASE 0		C1	C2	C3	C4	totale
giorni	g/a	300	300	0	0	
R4	t/a	1.200	300	0	0	1.500
R5	t/a	298.800	59.700	0	0	358.500
totale	t/a	300.000	60.000	0	0	360.000
R4	t/g	4	1	0	0	5
R5	t/g	996	199	0	0	1.195
totale	t/g	1.000	200	0	0	1.200
h/g		24	24	0	0	24
t/h		41,7	8,3	0	0	50

FASE 1		C1	C2	C3	C4	totale
giorni	g/a	300	300	300	0	
R4	t/a	1.200	300	1.500	0	3.000
R5	t/a	298.800	59.700	323.500		682.000
totale	t/a	300.000	60.000	325.000	0	685.000
R4	t/g	4	1	5	0	10
R5	t/g	996	199	1.078	0	2.273
totale	t/g	1.000	200	1.083	0	2.283

FASE 1		C1	C2	C3	C4	totale
h/g		24	24	24	0	24
t/h		41,7	8,3	45,1	0,0	95,1

FASE 2		C1	C2	C3	C4	totale
giorni	g/a	300	300	300	150	
R4	t/a	1.200	300	1.500	15.000	18.000
R5	t/a	298.800	59.700	323.500		682.000
totale	t/a	300.000	60.000	325.000	15.000	700.000
R4	t/g	4	1	5	100	110
R5	t/g	996	199	1.078	0	2.273
totale	t/g	1.000	200	1.083	100	2.383
h/g		24	24	24	24	24
t/h		41,7	8,3	45,1	4,2	99,3

1.6 l'impianto, per le singole fasi operative, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Fase 0

- 1.6.1 Zona A1** - in capannone, avente superficie di mq 4.070, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli e/o containers di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.2 Zona A2** - in capannone, avente superficie di mq 2.290, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli e/o containers di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche (stoccati se presenti, in apposita area di mq 298, con opportuna cartellonistica, per un quantitativo massimo pari a 2.000 mc), per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.3 Zone A4 e A6** - allo scoperto, aventi una superficie rispettivamente di mq 2.679 e 870, destinate alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.4 Zona A3** - sotto tettoia, aventi una superficie complessiva di mq 2.083, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche (stoccati se presenti, in apposita area di mq 298, con opportuna cartellonistica, per un quantitativo massimo pari a 2.000 mc), per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.5 Zona A5** - sotto tettoia, avente una superficie complessiva di mq 2.394 destinata alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.6 Zona B1** - in capannone, avente una superficie di mq 597, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche. Tale area sarà operativa fino al termine della **Fase 1** successivamente la quale avranno inizio le opere propedeutiche l'installazione dell'unità impiantistica **C4** che occuperà tale porzione di impianto. Contestualmente l'avvio della **Fase 2** i volumi in deposito temporaneo dell'area **B1** saranno ridistribuiti in due nuove aree destinate al deposito temporaneo dei decadenti, denominate **B1a** e **B1b**, entrambe di superficie pari a mq 356;
- 1.6.7 Zona C1** - in capannone, avente una superficie di 1.758 mq, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 300.000 t.;
- 1.6.8 Zona C2** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 717, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti dalla zona **C1** e **C3** o da terzi, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 60.000 t.;
- 1.6.9 Zona E1** - in capannone, avente una superficie di mq 191, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento;

- 1.6.10 Zona E2** - in capannone, avente una superficie di mq 1.021, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.11 Zona E3** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 797, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15], di rifiuti non pericolosi, in cumuli o containers, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.12 Zone D1, D2, D3, D4, D5, D6** - in capannone dedicato su area di ampliamento e in area esterna su piazzale impermeabilizzato (**D5, D6**), aventi una superficie rispettivamente di mq 1.635, 268, 1.063, 420, 200 e 1.114, destinate allo stoccaggio, in cumuli e/o containers di materiali E.O.W. provenienti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto;

Fase 1

- 1.6.13 Zona A1** - in capannone, avente superficie di mq 4.070, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli e/o containers di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.14 Zona A2** - in capannone, avente superficie di mq 2.290, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli e/o containers di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche (stoccati se presenti, in apposita area di mq 298, con opportuna cartellonistica, per un quantitativo massimo pari a 2.000 mc), per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.15 Zone A4 e A6** - allo scoperto, aventi una superficie rispettivamente di mq 2.714 e mq 1.174, destinate alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.16 Zona A3** - sotto tettoia, aventi una superficie complessiva di mq 2.083, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche (stoccati se presenti, in apposita area di mq 298, con opportuna cartellonistica, per un quantitativo massimo pari a 2.000 mc), per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.17 Zona A5** - parzialmente sotto tettoia, avente una superficie complessiva di mq 2.055 destinata alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.18 Zona B1** - in capannone, avente una superficie di mq 597, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche. Tale area sarà operativa fino al termine della fase 1 successivamente la quale avranno inizio le opere propedeutiche l'installazione dell'unità impiantistica **C4** che occuperà tale porzione di impianto. Contestualmente l'avvio della Fase 2 i volumi in deposito temporaneo dell'area **B1** saranno ridistribuiti in due nuove aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento, denominate **B1a** e **B1b**, entrambe di superficie pari a mq 356;
- 1.6.19 Zona C1** - in capannone, avente una superficie di 1.758 mq, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 300.000 t.;
- 1.6.20 Zona C2** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 717, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti dalla zona **C1** e **C3** o da terzi, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 60.000 t.;
- 1.6.21 Zona C3** - sotto tettoia, avente una superficie totale di mq 1.634, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 325.000 t.;
- 1.6.22 Zona E1** - in capannone, avente una superficie di mq 191, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento;

- 1.6.23 Zona E2** - in capannone, avente una superficie di mq 1.021, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.24 Zona E3** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 797, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15], di rifiuti non pericolosi, in cumuli o containers, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.25 Zone D1, D2, D3, D4, D5 e D6** - in capannone dedicato su area di ampliamento e in area esterna su piazzale impermeabilizzato (**D5 e D6**), aventi una superficie rispettivamente di mq 1.635, 268, 1.063, 420, 200 e 1.114, destinate allo stoccaggio, in cumuli e/o containers di materiali E.O.W. provenienti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto;

Fase 2

- 1.6.26 Zona A1** - in capannone, avente superficie di mq 4.070, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli e/o containers di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.27 Zona A2** - in capannone, avente superficie di mq 1.636, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] in cumuli e/o containers di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche (stoccati se presenti, in apposita area di mq 298, con opportuna cartellonistica, per un quantitativo massimo pari a 2.000 mc), per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.28 Zone A4 e A6** - allo scoperto, aventi una superficie rispettivamente di mq 2.714 e mq 1.174, destinate alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.29 Zona A3** - sotto tettoia, avente una superficie complessiva di mq 1.429, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/ rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche (stoccati se presenti, in apposita area di mq 298, con opportuna cartellonistica, per un quantitativo massimo pari a 2.000 mc), per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.30 Zona A5** - parzialmente sotto tettoia, avente una superficie complessiva di mq 2.055 destinata alle operazioni di messa in riserva [R13], in cumuli e/o container, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R4, R5];
- 1.6.31 Zona B1a** - in capannone, avente una superficie di mq 356, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche; sarà garantita l'identificazione mediante opportuna cartellonistica e la separazione fisica (eventualmente anche mediante strutture mobili tipo legoblock) dalla limitrofa zona **A2**;
- 1.6.32 Zona B1b** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 356, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche; sarà garantita l'identificazione mediante opportuna cartellonistica e la separazione fisica (eventualmente anche mediante strutture mobili tipo legoblock) dalla limitrofa zona **A3**;
- 1.6.33 Zona C1** - in capannone, avente una superficie di 1.758 mq, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 300.000 t.;
- 1.6.34 Zona C2** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 717, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti dalla zona **C1** e **C3** o da terzi, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 60.000 t.;
- 1.6.35 Zona C3** - sotto tettoia, avente una superficie totale di mq 1.634, destinata alle operazioni di recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, per un quantitativo massimo annuo di trattamento pari a 325.000 t.;
- 1.6.36 Zona C4** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 597, destinata alle operazioni di recupero [R4] di rifiuti non pericolosi, provenienti dalla zona **C1**, **C2** e **C3** o da terzi, per un quantitativo

massimo annuo di trattamento pari a 15.000 t. La **Zona C4** sostituirà la **Zona B1** prevista in **fase 0 e fase 1**;

- 1.6.37 Zona E1** - in capannone, avente una superficie di mq 191, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.38 Zona E2** - in capannone, avente una superficie di mq 1.021, destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.39 Zona E3** - sotto tettoia, avente una superficie di mq 797, destinata alle operazioni di messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15], di rifiuti non pericolosi, in cumuli o containers, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6.40 Zone D1, D2, D3, D4, D5 e D6** - in capannone dedicato su area di ampliamento e in area esterna su piazzale impermeabilizzato (**D5 e D6**), aventi una superficie rispettivamente di mq 1.635, 268, 1.063, 420, 200 e 1.114, destinate allo stoccaggio, in cumuli e/o containers di materiali EoW provenienti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto;

- 1.7** le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate nelle specifiche aree, sono le seguenti:

Zone A1, A4, A5 e A6	Aree di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi			
	Volume massimo di stoccaggio mc:			
	Zone	Fase 0	Fase 1	Fase 2
	A1	27.329	27.329	29.268
	A4	16.074	16.284	16.284
	A5	14.364	12.330	12.330
	A6	5.220	7.044	7.044
	EER			R13
	101110			X
	101112			X
	101103			X
	150106			X
	limitatamente a rifiuti di imballaggi da raccolta urbana mista costituiti da vetro, lattine e plastica			X
	150107			X
	160120			X
	170202			X
	180109			X
	191205			X
	200102			X
	200132			X
	200301			X
	limitatamente a rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica			X
Zona A2	Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento (stoccati in apposita area, se presenti)			
	Volume massimo di stoccaggio mc:			
	Zona	Fase 0	Fase 1	Fase 2
	A2	15.377	15.377	15.377
	Di cui max 2.000 mc destinati ai semilavorati decadenti			
	EER			R13
	101110			X
	101112			X
	101103			X
	150106			X
	limitatamente a rifiuti di imballaggi da raccolta urbana mista costituiti da vetro, lattine e plastica			X
	150107			X
	160120			X

Zona A2	Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento (stoccati in apposita area, se presenti)			
	Volume massimo di stoccaggio mc:			
	Zona	Fase 0	Fase 1	Fase 2
	A2	15.377	15.377	15.377
	Di cui max 2.000 mc destinati ai semilavorati decadenti			
	EER			R13
	170202			X
	180109			X
	191205			X
	200102			X
	200132			X
	200301			X
	limitatamente a rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica			

Zona A3	Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento (stoccati in apposita area, se presenti).			
	Volume massimo di stoccaggio mc:			
	Zona	Fase 0	Fase 1	Fase 2
	A3	13.986	13.986	13.986
	Di cui max 2.000 mc destinati ai semilavorati decadenti			
	EER			R13
	101103			X
	101110			X
	101112			X
	150102			X
	150104			X
	150105			X
	150106			X
	limitatamente a rifiuti di imballaggi da raccolta urbana mista costituiti da vetro, lattine e plastica			X
	150107			X
	160120			X
	170202			X
	180109			X
	191202			X
	191203			X
	191204			X
	191209			X
	limitatamente ai rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento			X
	191212			X
	191205			X
	200102			X
	200132			X
	200139			X
	200140			X
	200301			X
	limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica			X

Zona B1	Area destinata all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento. Tale area sarà indetificata fino al termine della Fase 1.
----------------	--

Zona B1a, B1b	Aree destinate all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento. Tali aree saranno attivate contestualmente all'avvio della Fase 2.
----------------------	---

Zona C1, C3		Area destinata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi o dalle unità impiantistiche interne, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti			
EER		R4	R5	NORMA TECNICA	
101103		X	X	R4	Reg (UE) n. 333/2011 D.M. 5/02/1998 (3.1, 3.2)
101110		X	X		
101112		X	X		
150106 limitatamente ai rifiuti di imballaggi da raccolta urbana mista costituiti da vetro, lattine e plastica		X	X		
150107		X	X		
160120		X	X		
170202		X	X		
191205		X	X	R5	Reg (UE) n. 1179/2012 D.M. 5/02/1998 (2.1, 2.2)
200102		X	X		
200301 limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica		X	X		

Zona C2		Area destinata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi o dalle unità impiantistiche interne, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti			
EER		R4	R5	NORMA TECNICA	
101103		X	X	R4	Reg (UE) n. 333/2011 D.M. 5/02/1998 (3.1, 3.2)
101110		X	X		
101112		X	X		
150106 limitatamente ai rifiuti di imballaggi da raccolta urbana mista costituiti da vetro, lattine e plastica		X	X		
150107		X	X		
160120		X	X		
170202		X	X		
191205		X	X	R5	Reg (UE) n. 1179/2012 D.M. 5/02/1998 (2.1, 2.2)
191209		X	X		
200102		X	X		
200301 limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica		X	X		

Zona C4		Area destinata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi o dalle unità impiantistiche interne, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti			
EER		R4	NORMA TECNICA		
150104		X	R4	Reg (UE) n. 333/2011 D.M. 5/02/1998 (3.1, 3.2)	
150106 limitatamente ai rifiuti di imballaggi da raccolta urbana mista costituiti da vetro, lattine e plastica		X			
150107		X			
191202		X			
191203		X			
200301 imitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica		X			

Zone E1, E2		Aree destinate all'operazione di deposito temporaneo, in cumuli e/o containers, di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento.			
-------------	--	--	--	--	--

Zona E3	Area destinata alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di trattamento Volume massimo di stoccaggio mc:			
	Zona	Fase 0	Fase 1	Fase 2
	E3	1.600	1.600	1.600
	EER			R13
				D15
	150101			X
	150102			X
	150103			X
	150104			X
	150105			X
	150106			X
	150107			X
	150109			X
	191201			X
	191202			X
	191203			X
	191204			X
	191205			X
	191207			X
	191208			X
	191209			X
	191212			X

Zone D1, D2, D3, D4, D5, D6	Aree destinate al deposito, in cumuli, di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 provenienti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto.
------------------------------------	--

- 1.8** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso devono essere effettuate attenendosi a quanto autorizzato con il presente provvedimento ed alle condizioni di cui al punto 1.;
- 1.9** il sistema di gestione applicato sui rifiuti costituiti da vetro e metalli non ferrosi predisposto dall'Impresa Eurovetro S.r.l. per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 non compresi nel Reg (UE) n. 333/2011 e nel Reg (UE) n. 1179/2012), prevede, con riferimento a quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), quanto segue:

Rifiuti di vetro per la produzione di vetro e per l'edilizia

Previsioni normative di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	I materiali (EoW) ottenuti dall'operazione di recupero [R5] su rifiuti di vetro (non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012) sono destinate ad essere impiegate: - nella produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate; - per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio. I materiali (EoW) sono utilizzati in sostituzione di altre materie prime corrispondenti di origine naturale. L'impiego dei prodotti considerati risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate con le materie prime di origine naturale.
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Per i suddetti materiali esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di prodotti già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. La fornitura alla clientela dei materiali ottenuti dall'operazione di recupero [R5] su rifiuti di vetro risulta subordinata alla sottoscrizione di contratti commerciali specifici. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto (nelle apposite aree D), considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui alle specifiche merceologiche fissate: - dalle CCIAA di Roma e Milano e requisiti di cui al DM 05/02/98 – All.1 – Sub.1 – punti 2.1.3 b) e 2.2.3 b) (nel caso di materie prime secondarie destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate) - dal D.M. 5.02.98 - All.1 - Sub.1 - punto 2.1.3 c) (nel caso di prodotti per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio), e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. L'Impresa non ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si

	ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano. Inoltre, ritiene pertinente l'esenzione: - di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH (la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II), - Allegato V, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento REACH (Punto 11, vetro). L'impresa non ritiene altresì applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - <i>Dimostrare la conformità a standard ambientali</i>	Nel caso delle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano sono individuati i seguenti standard ambientali: • Punto 3. Caratteristiche chimiche: Presenza di sostanze in quantità e/o concentrazioni tali da rendere materiale, se non recuperato, rifiuto tossico e nocivo ai sensi del D.Lgs. 152/06 • Punto 4. Proprietà di pericolo: 4.1 Il materiale non presenta alcuna delle seguenti caratteristiche di pericolo: Materie esplosive, Liquidi infiammabili, Materie solide infiammabili, Materie spontaneamente infiammabili, Materie, che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili, materie comburenti, materie tossiche, materie corrosive, materie che liberano gas tossici a contatto con aria o acqua, materie che danno luogo a prodotti di lisciviazione che posseggono una o più delle precedenti caratteristiche, materie ecotossiche. A congrua cadenza (diversificata in funzione della quota di produzione delle varie tipologie di vetro), viene condotta da soggetti terzi abilitati l'analisi di campioni rappresentativi al fine di verificare la conformità alle caratteristiche ai punti sopra elencati: - rottame di vetro di colore misto pronto al forno: non superiore a 5.000 t o almeno ogni 12 mesi; - rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco pronto al forno: non superiore a 5.000 t o almeno ogni 12 mesi; - rottame di vetro di colore bianco pronto al forno: non superiore a 5.000 t o almeno ogni 12 mesi. In funzione dell'origine e della classificazione dei rifiuti in ingresso ai processi di recupero, viene mantenuto il monitoraggio sull'assenza delle caratteristiche di pericolosità rifiuti in ingresso. In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei materiali recuperati, ovvero del previsto utilizzo degli stessi, risulta possibile affermare che dall'impiego dei medesimi non possano derivare possibili impatti negativi sull'ambiente.
d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei materiali recuperati, ovvero del previsto utilizzo degli stessi, risulta possibile affermare che dall'impiego dei medesimi non possano derivare possibili impatti negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.
CRITERI DETTAGLIATI	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I criteri di riferimento sono quelli di cui al DM 05/02/98 - All.1 - Sub.1 - punti 2.1 e 2.2. Nel caso del recupero in riferimento ai criteri di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 2.1, è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R5] sono identificati dai seguenti codici: - EER 101103 - EER 101110 - EER 101112 - EER 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - EER 150107 - EER 160120 - EER 170202 - EER 191205 - EER 200102 - EER 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica). Vengono richieste tipologie di rifiuti in ingresso diversi per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti, da quelli individuati nella tipologia 2.1 del D.M. 5.02.1998 (101103, 101110, 150106 e 200301). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno corrispondenti a quelle previste al punto 2.1.1 del DM 05/02/98 (raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate). Le caratteristiche merceologiche individuate per i rifiuti di vetro oggetto di recupero, sono quelle di vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. I rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero autorizzati [R5] e con le caratteristiche finali dei materiali e/o prodotti ottenuti. Nel caso del recupero in riferimento ai criteri di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 2.2, i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R5] sono identificati dai seguenti codici EER: - EER 150107 - EER 200102 Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno corrispondenti a quelle previste al punto 2.2.1 del D.M. 5/02/98 (raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso). Le caratteristiche merceologiche individuate per i rifiuti di vetro oggetto di recupero, sono quelle di contenitori in vetro di farmaci, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione, privati di cannule e/o di aghi ed accessori per la somministrazione, (con esclusione dei contenitori di soluzioni impiegate in terapie antitumorali e/o contaminati da materiale biologico), non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. I rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero autorizzati [R5] e con le caratteristiche finali dei materiali e/o prodotti ottenuti.
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Nel caso di materiali (EoW) destinati alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate il processo di trattamento viene condotto mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di: - rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb <0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel D.M. 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili

	destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); - rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre <0,02%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici <0,01%, materiali organici <0,1%, altri vetri 0,5%, umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5%; - rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria >3mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre <0,01%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici 0,01% (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici <0,1%, altri vetri <0,5% (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3mm) <5%. Nel caso di produzione di materiali per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, il processo di trattamento viene condotto mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5/02/98. I trattamenti sopra descritti vengono eseguiti presso gli impianti presenti nelle zone C1-C2-C3, secondo i processi e le tecniche già autorizzati con Provvedimento n. 1728 del 29.09.2021 rilasciato dalla Provincia di Varese. L'autorizzazione vigente contempla una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati) rispetto a quella prevista nel D.M. 5/02/98 - All. 4 - Sub.1 ai punti: 2.1 - produzione di materiali per l'industria vetraria (3.000 ton/anno) 2.1 - produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia (5.000 ton/anno) 2.2 - produzione di materiali per l'industria vetraria (490 ton/anno), poiché il recupero [R5] di rifiuti di vetro in oggetto rientra nel dato complessivo autorizzato di 682.000 ton/anno.
3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: - nel caso di materiali destinati alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate: specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano, - nel caso di produzione di materiali per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio: specifiche merceologiche fissate dal D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 2.1.3 c).
4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalle procedure contenute nel sistema integrato di Gestione Ambientale adottato dall'Azienda e certificato conforme alla norma ISO9001:15 e alla norma ISO 14001:2015. In particolare, si richiamano le seguenti procedure ed istruzioni che regolamentano ciascun aspetto gestionale dell'attività di recupero: 1) <i>controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero:</i> - PGQ 07 - Gestione commerciale - PGQ 09 - Gestione e controllo del servizio - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità - IST. 09.2 - Servizio di raccolta - IST. 09.3 - Controlli prodotti in entrata - IST. 09.4 - Pesa e scarico rifiuti - IST. 10.2 - Cernita dei materiali - IST. 10.10 Gestione rifiuti sanitari - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo 2) <i>monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento:</i> - PGQ 10- Gestione e controllo della produzione - IST. 17.7 - Gestione rifiuti 3) <i>monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero:</i> - IST. 10.1 - Controlli prodotti finiti - IST. 10.3 - Prelievo campioni vetro - IST. 10.4 - Controllo pulizia cassoni - IST. 10.5 - Controllo caricamento prodotti - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 10.8 - Programmazione Caricamento Prodotti - Mod. 10.21 - Criteri specifici End of Waste 4) <i>efficacia del monitoraggio delle radiazioni:</i> - ST. 10.7 - Controllo radiometrico 5) <i>osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro:</i> - PGQ 04 - Gestione del cliente - IST 04.2 - Gestione segnalazione/contestazione clienti prodotto 6) <i>registrazione dei risultati dei controlli effettuati:</i> - Mod. 04.3-Indagine_soddisfazione_cliente - Mod. 04.4 - Rapporto indagine soddisfazione clienti - Mod. 07.2 - Specifiche di contratto - Mod.10.3-Planning analisi esterne - Mod. 10.5 - Programma uscite - Via Primo Maggio 45 - Mod. 10.17 - Dichiarazione di conformità al carico dei prodotti in uscita - Mod. 10.1 - Scheda controllo random Vetro - Mod. 10.4 - Analisi per singolo carico Vetro - Mod. 10.15 Dichiarazione sostitutiva strutture sanitarie piattaforma - Mod. 10.16 Dichiarazione sostitutiva strutture sanitarie - Mod. 17.44 - Registro lotto EoW 7) <i>revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità:</i> - PG 00 - Analisi del contesto valutazione dei rischi e delle parti interessate - PG 01 - Gestione della documentazione - PG 02 - Controllo delle registrazioni - PG 03 - Riesame della Direzione - PG 12 - Audit interni

- PG 13 - Gestione NC AC
- PG 14 - Sorveglianza misurazione e monitoraggio prestazioni
- PG 15 - Comunicazione consultazione e partecipazione

8) formazione del personale:

- PG 05 - Gestione risorse umane
- Mod. 03.2 - Verbale di formazione
- Mod. 05.1 - Piano di formazione
- Mod. 05.2 - Scheda personale
- Mod. 05.3 - Addestramento iniziale
- Scheda profilo operatore.

Nel caso di materiali destinati alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate, in analogia a quanto stabilito per la cessazione della qualifica rifiuto di rottami ferrosi già adottata ai sensi del Regolamento 1179/2012/Ue, Allegato I, punto 1, i lotti di produzione saranno oggetto delle seguenti verifiche di conformità:

- controllo e misura da parte di personale esperto qualificato per ogni turno di produzione della presenza di materiale estraneo non vetroso in peso.
- verifica visiva in continuo da parte di personale qualificato per ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale esistenza di proprietà pericolose, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di vetro e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà.
- verifica e misura per ciascun conferimento in ingresso della non radioattività ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.
- a congrua cadenza (diversificata in funzione della quota di produzione delle varie tipologie di vetro), analisi di campioni rappresentativi al fine di verificare la conformità alle seguenti caratteristiche:

▪ rottame di vetro di colore misto pronto al forno (non superiore a 5.000 t o almeno ogni 12 mesi):

- Pb <0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati in Dm 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973);
- materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%,
- pietre <0,02%,
- metalli magnetici <0,002%,
- metalli amagnetici <0,01%,
- materiali organici <0,1%,
- altri vetri 0,5%,
- umidità <3% in peso,
- frazione sottovaglio (<3 mm) <5%;

▪ rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco pronto al forno (non superiore a 5.000 t o almeno ogni 12 mesi):

- Pb <0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel Dm 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supp. G.U. n. 104 del 20 aprile 1973);
- materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria >3mm, ceramica e porcellana <0,01%,
- pietre <0,01%,
- metalli magnetici <0,002%,
- metalli amagnetici 0,01%,
- materiali organici <0,1%,
- altri vetri <0,5%,
- umidità <3% in peso,
- frazione sottovaglio (<3mm) <5%.

▪ rottame di vetro di colore bianco pronto al forno (non superiore a 5.000 t o almeno ogni 12 mesi):

- Pb <0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel Dm 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973);
- materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria >3mm, ceramica e porcellana <0,01%,
- pietre <0,01%,
- metalli magnetici <0,002%,
- metalli amagnetici 0,003% per il rottame di vetro trasparente,
- materiali organici <0,1%,
- altri vetri <4% per il rottame di vetro trasparente,
- umidità <3% in peso,
- frazione sottovaglio (<3mm) <5%.

Nel caso di produzione di materiali (EoV) per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, in analogia a quanto stabilito nell'autorizzazione vigente per la cessazione della qualifica rifiuto delle materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, i lotti di produzione saranno oggetto delle seguenti verifiche di conformità:

- verifica e misura per ciascun conferimento in ingresso della non radioattività ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.
- analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/98, almeno per ogni lotto identificato in tremila (3.000) mc e comunque almeno ogni dodici (12) mesi.
Tali operazioni saranno eseguite sui rifiuti tal quale, nel rispetto di quanto stabilito e regolamentato dall'art.9 e dall'Allegato 3 del D.M. 5/02/98, nonché dalle norme richiamate da detto decreto ministeriale.
- analisi dell'assenza di qualsiasi caratteristica di pericolo, con particolare riferimento al contenuto di idrocarburi e metalli effettuato sul materiale ottenuto dalle attività di trattamento, almeno per ogni lotto identificato in tremila (3.000) mc e comunque almeno ogni dodici (12) mesi.

	Le suddette analisi merceologiche e chimico fisiche saranno effettuate da laboratorio accreditato e/o certificato. Fino al ricevimento delle risultanze analitiche eseguite secondo le modalità stabilite dall'art.9 e dall'Allegato 3 del DM 05/02/98, le quali devono attestare il rispetto dei limiti e di quanto stabilito dalla vigente normativa, i materiali ottenuti non potranno essere destinati all'utilizzo in edilizia. Copia delle suddette risultanze analitiche saranno conservate presso l'impianto e tenute a disposizione degli Organi di controllo.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	L'Impresa dichiara che verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello riportato nel seguente documento recepito nel sistema integrato di Gestione Ambientale: Mod. 10.18 - Dichiarazione conformità EoW 184-ter. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Rifiuti di vetro per l'industria della ceramica e dei laterizi

Previsioni normative di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI																																
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	I materiali inerti recuperati, non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, ottenuti dalle operazioni di trattamento [R5] su rifiuti di vetro condotte presso l'impianto di Eurovetro Srl di Via Primo Maggio 45 ad Origgio (VA) sono destinati ad essere impiegati in sostituzione di materie prime naturali inerti, quali ad esempio sabbie silicee, aggregati carbonatici ed altri materiali a granulometria fine, per la produzione di materiali per l'industria della ceramica e dei laterizi. In particolare, il vetro da recupero proposto da Eurovetro verrà miscelato in quantità variabili ai fondenti nazionali per uso ceramico provenienti dalle attività estrattive. La preparazione delle miscele da destinare all'industria della ceramica prevede i seguenti passaggi: - stoccaggio dei materiali per le lavorazioni; - lavorazioni meccaniche dei materiali quali miscelazioni e dosaggio; - lavorazioni fisiche dei materiali quali macinazione, atomizzazione, pressatura, cottura. Dall'attività di recupero si ottengono prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate. Gli E.O.W. in ingresso all'industria della ceramica e dei laterizi, costituiti da materiale inerte in vetro recuperato, posseggono le medesime caratteristiche prestazionali delle materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire. Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 5.02.1998, ai punti 7.3.3 a) e 7.4.3; si chiede la possibilità, data la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto, di utilizzare materiali differenti da quelli indicati nel DM 5.02.1998.																																
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Per i materiali E.O.W. in uscita dall'azienda esiste già un mercato e una domanda, in quanto le materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire sono già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, all'interno dell'industria della ceramica e dei laterizi. L'azienda opera nel settore con consolidata esperienza e presenta già una cospicua rete commerciale per la vendita degli E.O.W. prodotti. Il valore del prodotto E.O.W. è strettamente legato al valore della materia prima vergine. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto (nelle apposite aree D), considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione.																																
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	I materiali inerti recuperati, ottenuti dalle operazioni di trattamento condotte presso l'impianto di Eurovetro, sono conformi alle caratteristiche tecniche indicate al punto 7.3.4.a e 7.4.4 b del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998, ossia: - "prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate" - "prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate". Gli standard tecnici/ambientali di riferimento e le verifiche di conformità alla quale saranno soggetti i lotti di produzione sono riportati nelle tabelle di seguito. Si specifica che L'Azienda chiede di poter gestire i prodotti E.O.W. secondo la modalità del "lotto dinamico", in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Standard tecnici ed ambientali</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td><td>< 70 mm</td></tr> <tr> <td>Umidità</td><td>< 5%</td></tr> <tr> <td>Metalli ferrosi</td><td>< 0,5 %</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td>< 0,5 %</td></tr> <tr> <td>Sostanza organiche</td><td>< 1%</td></tr> <tr> <td>Altri vetri</td><td>Vetro al piombo < 3%</td></tr> <tr> <td>Radioattività pretrattamento</td><td>assente</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frequenza verifica di conformità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Umidità</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Sostanza organiche</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Altri vetri</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Radioattività pretrattamento</td><td>Ogni partita</td></tr> </tbody> </table> Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 5.02.1998, ai punti 7.3.3 a) e 7.4.3; si chiede la possibilità, data la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto, di utilizzare materiali differenti.	Standard tecnici ed ambientali		Granulometria	< 70 mm	Umidità	< 5%	Metalli ferrosi	< 0,5 %	Metalli non ferrosi	< 0,5 %	Sostanza organiche	< 1%	Altri vetri	Vetro al piombo < 3%	Radioattività pretrattamento	assente	Frequenza verifica di conformità		Granulometria	Ogni lotto	Umidità	Ogni lotto	Metalli ferrosi	Ogni lotto	Metalli non ferrosi	Ogni lotto	Sostanza organiche	Ogni lotto	Altri vetri	Ogni lotto	Radioattività pretrattamento	Ogni partita
Standard tecnici ed ambientali																																	
Granulometria	< 70 mm																																
Umidità	< 5%																																
Metalli ferrosi	< 0,5 %																																
Metalli non ferrosi	< 0,5 %																																
Sostanza organiche	< 1%																																
Altri vetri	Vetro al piombo < 3%																																
Radioattività pretrattamento	assente																																
Frequenza verifica di conformità																																	
Granulometria	Ogni lotto																																
Umidità	Ogni lotto																																
Metalli ferrosi	Ogni lotto																																
Metalli non ferrosi	Ogni lotto																																
Sostanza organiche	Ogni lotto																																
Altri vetri	Ogni lotto																																
Radioattività pretrattamento	Ogni partita																																
d) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai	Gli standard ambientali di riferimento (parametri e valori) sono riportati nella precedente tabella al punto c). Data la natura dei rifiuti di provenienza (rifiuti in vetro non pericolosi) e l'utilizzo specifico del materiale																																

prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali	recuperato all'interno dell'industria della ceramica e dei laterizi, si esclude la possibilità di rischi diretti sulla salute umana per la possibile presenza di patogeni.
e) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	L'impiego di vetro da recupero per la produzione di E.O.W., destinato all'industria della ceramica e dei laterizi, in sostituzione di materie prime naturali inerti per la produzione di materiali per l'industria della ceramica e dei laterizi, genera una riduzione degli impatti ambientali derivati dalle attività di estrazione, escavazione e raffinazione delle materie prime inerti vergini. Inoltre, l'utilizzo del materiale inerte recuperato costituito da vetro da recupero (materiale dunque già precedentemente fuso), in sostituzione di materie prime vergini caratterizzate da punti di fusione molto elevati, garantisce un risparmio energetico durante il processo di cottura in forno previsto all'interno del ciclo produttivo della ceramica e dei laterizi, in quanto permette di abbassare il punto di fusione della miscela, riducendo il fabbisogno di energia e le relative emissioni di CO₂ e altri inquinanti. Infine, considerando l'intera filiera produttiva e in particolare focalizzandosi sulla tematica dei trasporti e le relative emissioni in atmosfera, risulta evidente che minimizzare la distanza tra recuperatore e trasformatore (generalmente molto minore rispetto alla distanza dalle cave estrattive, da cui i materiali inerti vergini) produce ulteriori impatti ambientali positivi connessi a all'impiego di vetro da recupero per la produzione di E.O.W. in sostituzione di materie prime naturali inerti per la produzione di materiali per l'industria della ceramica e dei laterizi.
CRITERI DETTAGLIATI	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I rifiuti in ingresso per i quali è previsto il recupero sono conformi per tipologia, provenienza e caratteristiche a quanto indicato al punto 2.1 del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998. Si propone un'attività di recupero, dei codici EER e dei quantitativi differenti rispetto a quanto previsto dal suddetto DM. Tipologia e codici EER dei rifiuti da recuperare: I rifiuti per i quali è previsto il recupero attraverso le operazioni R13 e R5 sono costituiti da imballaggi di vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti/rottami di vetro. Rispetto a quanto indicato nella norma individuata al punto 2.1 del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998 è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. L'elenco completo dei rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R5] sono identificati dai seguenti codici EER (sono riportati in grassetto i codici EER non individuati nel DM 5.02.98 punto 2.1): - EER 101103 - EER 101110 - EER 101112 - EER 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - EER 150107 - EER 160120 - EER 170202 - EER 191205 - EER 191209 - EER 200102 - EER 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno sostanzialmente corrispondenti a quelle previste al punto 2.1.1 del DM 5.02.98 ossia: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi. Caratteristiche del rifiuto da recuperare Le caratteristiche dei rifiuti in vetro da recuperare risultano conformi a quanto indicato al punto 2.1.2, ossia: "Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". Si rimanda alla lettera c) della presente tabella per le valutazioni in merito alla conformità dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti.
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	L'attività di recupero consiste messa in riserva [R13] per la produzione di materiali per l'industria della ceramica e dei laterizi mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici e/o separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di materiali inerti recuperati in sostituzione di materia prima inerte [R5]. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, o di altri processi di tipo meccanico che consentano la cessazione della qualifica di rifiuti di riferimento. Le aree adibite allo stoccaggio e al deposito di materiali E.O.W. sono denominate Aree D, individuate all'interno di un fabbricato industriale (superficie coperta impermeabile) e presso il piazzale di lavoro (superficie scoperta impermeabile). Sono previsti mq 4.700 destinati al deposito di E.O.W., di cui 3.386 su superficie coperta e 1.314 su piazzale. Per una descrizione più dettagliata delle aree si faccia riferimento al capitolo 2 della Relazione Tecnica progettuale e agli elaborati cartografici di progetto. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione. Gli E.O.W. prodotti saranno gestiti tramite la modalità del "lotto dinamico", costituito da un volume massimo di 5.000 ton, in quanto trattati di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22.
3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano. Si ritiene pertinente l'esenzione: - Allegato V, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento REACH (Punto 11, vetro). Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo. In merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, in relazione alle tipologie e provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, alle attività di trattamento realizzate, alle possibili fonti di contaminazione e alla analisi chimiche eseguite sui materiali in uscita, la possibilità di una presenza di quantitativi significativi di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE nel materiale gestito nell'impianto è ritenuta altamente improbabile e dovuta ad eventuali e occasionali contaminazioni accidentali, abbinate ad una non corretta gestione del rifiuto in ingresso da parte del produttore. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati denominati "Adempimenti POPs REACH CLP. Check List

	E.O.W, Rev00" e "Relazione di valutazione degli adempimenti dei Regolamenti UE POPs REACH CLP. Rev00", già condivisi dalla Ditta, tramite nota del 29.10.21, con gli Enti (Provincia di Varese Area Tecnica Settore Ambiente e Arpa Lombardia), in riferimento al rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui all'art.208 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i., avvenuto con atto n. 1728 del 29.09.21.
4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalle procedure contenute nel sistema integrato di Gestione Ambientale adottato dall'Azienda e certificato ISO 14.001:2015. In particolare, si richiamano le seguenti procedure ed istruzioni che regolamentano ciascun aspetto gestionale dell'attività di recupero: 1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero: - PGQ 07 – Gestione commerciale - PGQ 09 - Gestione e controllo del servizio - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 09.2 - Servizio di raccolta - IST. 09.3 - Controlli prodotti in entrata - IST. 09.4 - Pesa e scarico rifiuti - IST. 10.2 - Cernita dei materiali - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo 2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento: - PGQ 10 - Gestione e controllo della produzione - IST. 17.7 - Gestione rifiuti 3) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero: - IST. 10.1 - Controlli materiali recuperati - IST. 10.3 - Prelievo campioni materiali recuperati in vetro - IST. 10.4 - Controllo pulizia contenitori carico materiali recuperati - IST. 10.5 - Controllo caricamento materiali prodotti - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 10.8 - Programmazione caricamento materiali prodotti - Mod. 10.21 - Criteri specifici End of Waste 4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni: - ST. 10.7 - Controllo radiometrico 5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro: - PGQ 04 - Gestione del cliente - IST.04.2-Gestione segnalazione/contestazione clienti prodotto 6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati: - Mod. 04.3-Indagine_soddisfazione_cliente - Mod. 04.4 - Rapporto indagine soddisfazione clienti - Mod. 07.2 - Specifiche di contratto - Mod.10.3-Planning analisi esterne - Mod. 10.5 - Programma uscite - Via Primo Maggio 45 - Mod. 10.17 - Dichiarazione di conformità al carico dei materiali prodotti in uscita - Mod. 10.1 - Scheda controllo random Vetro - Mod. 10.4 - Analisi per singolo carico Vetro - Mod. 17.44.A - Registro lotto EoW 7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità: - PG 00 - Analisi del contesto valutazione dei rischi e delle parti interessate - PG 01 - Gestione della documentazione - PG 02 - Controllo delle registrazioni - PG 03 - Riesame della Direzione - PG 12 - Audit interni - PG 13 - Gestione NC AC - PG 14 - Sorveglianza misurazione e monitoraggio prestazioni - PG 15 - Comunicazione consultazione e partecipazione 8) formazione del personale: - PG 05 - Gestione risorse umane - Mod. 03.2 - Verbale di formazione - Mod. 05.1 - Piano di formazione - Mod. 05.2 - Scheda personale - Mod. 05.3 - Addestramento iniziale - Scheda profilo operatore.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	L'Impresa dichiara che verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello riportato nel seguente documento recepito nel sistema integrato di Gestione Ambientale: "Mod. 10.18 - Dichiarazione conformità E.O.W. 184-ter". La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Rifiuti di vetro per l'industria lapidea

Previsioni normative di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	I materiali inerti recuperati, non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, ottenuti dalle operazioni di trattamento [R5] su rifiuti di vetro condotte presso l'impianto di Eurovetro Srl di Via Primo Maggio 45 ad Origgio VA, sono destinati ad essere impiegati in sostituzione di materie prime naturali inerti, quali ad esempio sabbie silicee, aggregati carbonatici ed altri materiali a granulometria fine, per la produzione di materiali per l'industria lapidea. In particolare, il vetro da recupero proposto da Eurovetro verrà miscelato in quantità fissa ai fondenti nazionali provenienti dalle attività estrattive. La preparazione delle miscele da destinare all'industria lapidea prevede i seguenti passaggi: - escavazioni di sabbia mediante macchine operatrici; - trasporto del materiale nelle zone di lavorazione pavimentate e coperte; - lavorazioni meccaniche del materiale quali vagliatura, riduzione volumetrica; - produzione di miscele con altre tipologie di sabbie; - stoccaggio dei prodotti in strutture pavimentate e coperte.

	Dall'attività di recupero si ottiene materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate. Gli E.O.W. in ingresso all'industria lapidea, costituiti da materiale inerte in vetro recuperato, posseggono le medesime caratteristiche prestazionali delle materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire. Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 05/02/1998, ai punti 7.2.3 d), 7.3.3 b) e 7.4.3 c); viene chiesto la possibilità, data la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto, di utilizzare materiali differenti da quelli indicati nel DM 5.02.1998.																																
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Per i materiali E.O.W. in uscita dall'azienda esiste già un mercato e una domanda, in quanto le materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire sono già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, all'interno dell'industria lapidea. L'azienda opera nel settore con consolidata esperienza e presenta già una cospicua rete commerciale per la vendita degli E.O.W. prodotti. Il valore del prodotto E.O.W. è strettamente legato al valore della materia prima vergine. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto (nelle apposite aree D), considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione.																																
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	I materiali inerti recuperati, ottenuti dalle operazioni di trattamento condotte presso l'impianto di Eurovetro, sono conformi alle caratteristiche tecniche indicate al punto 7.3.4.b del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998, ossia: - "materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate". Gli standard tecnici/ambientali di riferimento e le verifiche di conformità alla quale saranno soggetti i lotti di produzione sono riportati nelle tabelle di seguito. Si specifica che L'Azienda chiede di poter gestire i prodotti E.O.W. secondo la modalità del "lotto dinamico", in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Standard tecnici ed ambientali</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td><td><70 mm</td></tr> <tr> <td>Umidità</td><td><10%</td></tr> <tr> <td>Metalli ferrosi</td><td><0,5%</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td><0,5%</td></tr> <tr> <td>Sostanza organiche</td><td><10%</td></tr> <tr> <td>Altri vetri</td><td>vetro al piombo <3%</td></tr> <tr> <td>Radioattività pretrattamento</td><td>assente</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frequenza verifica di conformità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Umidità</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Sostanza organiche</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Altri vetri</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Radioattività pretrattamento</td><td>Ogni partita</td></tr> </tbody> </table> Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 05/02/1998, ai punti 7.2.3 d), 7.3.3 b) e 7.4.3 c); Viene chiesto la possibilità, data la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto, di utilizzare materiali differenti da quelli indicati nel DM 5.02.1998.	Standard tecnici ed ambientali		Granulometria	<70 mm	Umidità	<10%	Metalli ferrosi	<0,5%	Metalli non ferrosi	<0,5%	Sostanza organiche	<10%	Altri vetri	vetro al piombo <3%	Radioattività pretrattamento	assente	Frequenza verifica di conformità		Granulometria	Ogni lotto	Umidità	Ogni lotto	Metalli ferrosi	Ogni lotto	Metalli non ferrosi	Ogni lotto	Sostanza organiche	Ogni lotto	Altri vetri	Ogni lotto	Radioattività pretrattamento	Ogni partita
Standard tecnici ed ambientali																																	
Granulometria	<70 mm																																
Umidità	<10%																																
Metalli ferrosi	<0,5%																																
Metalli non ferrosi	<0,5%																																
Sostanza organiche	<10%																																
Altri vetri	vetro al piombo <3%																																
Radioattività pretrattamento	assente																																
Frequenza verifica di conformità																																	
Granulometria	Ogni lotto																																
Umidità	Ogni lotto																																
Metalli ferrosi	Ogni lotto																																
Metalli non ferrosi	Ogni lotto																																
Sostanza organiche	Ogni lotto																																
Altri vetri	Ogni lotto																																
Radioattività pretrattamento	Ogni partita																																
d) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali	Gli standard ambientali di riferimento (parametri e valori) sono riportati nella precedente tabella al punto c). Data la natura dei rifiuti di provenienza (rifiuti in vetro non pericolosi) e l'utilizzo specifico del materiale recuperato all'interno dell'industria lapidea, si esclude la possibilità di rischi diretti sulla salute umana per la possibile presenza di patogeni.																																
e) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	L'impiego di vetro da recupero per la produzione di E.O.W., destinato all'industria lapidea, in sostituzione di materie prime naturali inerti per la produzione di materiali per l'industria lapidea, genera una riduzione degli impatti ambientali derivati dalle attività di estrazione, escavazione e raffinazione delle materie prime inerti vergini. Inoltre, l'utilizzo del materiale inerte recuperato costituito da vetro da recupero (materiale dunque già precedentemente fuso), in sostituzione di materie prime vergini caratterizzate da punti di fusione molto elevati, garantisce un risparmio energetico durante il processo di cottura in forno, previsto all'interno del ciclo produttivo lapidea, in quanto permette di abbassare il punto di fusione della miscela, riducendo il fabbisogno di energia e le relative emissioni di CO₂ e altri inquinanti.																																
CRITERI DETTAGLIATI																																	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I rifiuti per i quali è previsto il recupero attraverso le operazioni R13 e R5 sono costituiti da imballaggi di vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti/rottami di vetro. Rispetto a quanto indicato nella norma individuata al punto 2.1 del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 05/02/1998 è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. L'elenco completo dei rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R5] sono identificati dai seguenti codici EER (sono riportati in grassetto i codici EER non individuati nel DM 05.02.98 punto 2.1): - EER 101103 - EER 101110 - EER 101112 - EER 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - EER 150107 - EER 160120 - EER 170202 - EER 191205 - EER 191209 - EER 200102																																

	- EER 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno sostanzialmente corrispondenti a quelle previste al punto 2.1.1 del DM 5.02.98 ossia: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi. Caratteristiche del rifiuto da recuperare Le caratteristiche dei rifiuti in vetro da recuperare risultano conformi a quanto indicato al punto 2.1.2, ossia: "Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". Si rimanda alla lettera c) della presente tabella per le valutazioni in merito alla conformità dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti.
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	L'attività di recupero consiste messa in riserva [R13] per la produzione di materiali per l'industria della ceramica e dei laterizi mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici e/o separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di materiali inerti recuperati in sostituzione di materia prima inerte [R5]. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, o di altri processi di tipo meccanico che consentano la cessazione della qualifica di rifiuti di riferimento. Le aree adibite allo stoccaggio e al deposito di materiali E.O.W. sono denominate Aree D, individuate all'interno di un fabbricato industriale (superficie coperta impermeabile) e presso il piazzale di lavoro (superficie scoperta impermeabile). Sono previsti mq 4.700 destinati al deposito di E.O.W., di cui 3.386 su superficie coperta e 1.314 su piazzale. Per una descrizione più dettagliata delle aree si faccia riferimento al capitolo 2 della Relazione Tecnica progettuale e agli elaborati cartografici di progetto. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione. Gli E.O.W. prodotti saranno gestiti tramite la modalità del "lotto dinamico", costituito da un volume massimo di 5.000 ton, in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22.
3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano. Si ritiene pertinente l'esenzione: - Allegato V, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento REACH (Punto 11, vetro). Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo. In merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, in relazione alle tipologie e provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, alle attività di trattamento realizzate, alle possibili fonti di contaminazione e alla analisi chimiche eseguite sui materiali in uscita, la possibilità di una presenza di quantitativi significativi di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE nel materiale gestito nell'impianto è ritenuta altamente improbabile e dovuta ad eventuali e occasionali contaminazioni accidentali, abbinate ad una non corretta gestione del rifiuto in ingresso da parte del produttore. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati denominati "Adempimenti POPs REACH CLP. Check List E.O.W. Rev00" e "Relazione di valutazione degli adempimenti dei Regolamenti UE POPs REACH CLP. Rev00", già condivisi dalla Ditta, tramite nota del 29.10.21, con gli Enti (Provincia di Varese Area Tecnica Settore Ambiente e Arpa Lombardia), in riferimento al rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui all'art.208 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i., avvenuto con atto n. 1728 del 29.09.21.
4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalle procedure contenute nel sistema inte-grato di Gestione Ambientale adottato dall'Azienda e certificato ISO 14.001:2015. In particolare, si richiamano le seguenti procedure ed istruzioni che regolamentano ciascun aspetto gestionale dell'attività di recupero: 1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero: - PGQ 07 - Gestione commerciale - PGQ 09 - Gestione e controllo del servizio - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 09.2 - Servizio di raccolta - IST. 09.3 - Controlli prodotti in entrata - IST. 09.4 - Pesa e scarico rifiuti - IST. 10.2 - Cernita dei materiali - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo 2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento: - PGQ 10 - Gestione e controllo della produzione - IST. 17.7 - Gestione rifiuti 3) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero: - IST. 10.1 - Controlli materiali recuperati - IST. 10.3 - Prelievo campioni materiali recuperati in vetro - IST. 10.4 - Controllo pulizia contenitori carico materiali recuperati - IST. 10.5 - Controllo caricamento materiali prodotti - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 10.8 - Programmazione caricamento materiali prodotti - Mod. 10.21 - Criteri specifici End of Waste 4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni: - ST. 10.7 - Controllo radiometrico 5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro: - PGQ 04 - Gestione del cliente - IST.04.2-Gestione segnalazione/contestazione clienti prodotto 6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati: - Mod. 04.3-Indagine_soddisfazione_cliente - Mod. 04.4 - Rapporto indagine soddisfazione clienti - Mod. 07.2 - Specifiche di contratto - Mod.10.3-Planning analisi esterne - Mod. 10.5 - Programma uscite - Via Primo Maggio 45 - Mod. 10.17 - Dichiarazione di conformità al carico dei materiali prodotti in uscita

	- Mod. 10.1 - Scheda controllo random Vetro - Mod. 10.4 - Analisi per singolo carico Vetro - Mod. 17.44 - Registro lotto EoW 7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità: - PG 00 - Analisi del contesto valutazione dei rischi e delle parti interessate - PG 01 - Gestione della documentazione - PG 02 - Controllo delle registrazioni - PG 03 - Riesame della Direzione - PG 12 - Audit interni - PG 13 - Gestione NC AC - PG 14 - Sorveglianza misurazione e monitoraggio prestazioni - PG 15 - Comunicazione consultazione e partecipazione 8) formazione del personale: - PG 05 - Gestione risorse umane - Mod. 03.2 - Verbale di formazione - Mod. 05.1 - Piano di formazione - Mod. 05.2 - Scheda personale - Mod. 05.3 - Addestramento iniziale - Scheda profilo operatore.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	L'Impresa dichiara che verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello riportato nel seguente documento recepito nel sistema integrato di Gestione Ambientale: "Mod. 10.18 - Dichiarazione conformità E.O.W. 184-ter". La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Rifiuti di vetro per l'industria dei leganti inorganici per costruzioni

Previsioni normative di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI																		
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	materiali inerti recuperati, non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, ottenuti dalle operazioni di trattamento [R5] su rifiuti di vetro condotte presso l'impianto di Eurovetro Srl di Via Primo Maggio 45 ad Origgio VA, sono destinati ad essere impiegati in sostituzione di materie prime naturali inerti, quali ad esempio sabbie silicee, aggregati carbonatici ed altri materiali a granulometria fine, per la produzione di materiali per l'industria dei leganti inorganici per costruzioni. In particolare, il vetro da recupero proposto da Eurovetro verrà miscelato in quantità fissa ai fondenti nazionali provenienti dalle attività estrattive. La preparazione delle miscele da destinare all'industria dei leganti inorganici per costruzioni prevede i seguenti passaggi: • stoccaggio dei materiali per la lavorazione in sacchi o in silos; • controllo della corrispondenza dei materiali a TDS; • fabbricazione di miscele in polvere, in pasta o in dispersione acquosa e non; • stoccaggio della miscela finita sotto capannone in sacchi multistrato carta-PE o contenitori plastici. Dall'attività di recupero si ottengono conglomerati e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate. Gli E.O.W. in ingresso all'industria dei leganti inorganici per costruzioni, costituiti da materiale inerte in vetro recuperato, posseggono le medesime caratteristiche prestazionali delle materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire. Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 5.02.1998, ai punti 7.17.3.a) e 7.18.3.b); viene chiesto la possibilità, data la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto, di utilizzare materiali differenti da quelli indicati nel DM 5.02.1998.																		
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Per i materiali E.O.W. in uscita dall'azienda esiste già un mercato e una domanda, in quanto le materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire sono già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, all'interno dell'industria dei leganti inorganici per costruzioni. L'azienda opera nel settore con consolidata esperienza e presenta già una cospicua rete commerciale per la vendita degli E.O.W. prodotti. Il valore del prodotto E.O.W. è strettamente legato al valore della materia prima vergine. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto (nelle apposite aree D), considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione.																		
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	I materiali inerti recuperati, ottenuti dalle operazioni di trattamento condotte presso l'impianto di Eurovetro, sono conformi alle caratteristiche tecniche indicate al punto 7.17.4 b) e 7.18.4 b) conglomerati e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate. del suballegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998, ossia: - conglomerati e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate. Gli standard tecnici/ambientali di riferimento e le verifiche di conformità alla quale saranno soggetti i lotti di produzione sono riportati nelle tabelle di seguito. Si specifica che L'Azienda chiede di poter gestire i prodotti E.O.W. secondo la modalità del "lotto dinamico", in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Standard tecnici ed ambientali</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>granulometria</td><td><70 mm</td></tr> <tr> <td>umidità</td><td><4%</td></tr> <tr> <td>metalli ferrosi</td><td><0,5%</td></tr> <tr> <td>metalli non ferrosi</td><td><0,5%</td></tr> <tr> <td>sostanze organiche</td><td><10%</td></tr> <tr> <td>altri vetri</td><td>vetro al piombo <1%</td></tr> <tr> <td>altri materiali</td><td>silice libera cristallina<1%</td></tr> <tr> <td>radioattività pretrattamento</td><td>assente</td></tr> </tbody> </table>	Standard tecnici ed ambientali		granulometria	<70 mm	umidità	<4%	metalli ferrosi	<0,5%	metalli non ferrosi	<0,5%	sostanze organiche	<10%	altri vetri	vetro al piombo <1%	altri materiali	silice libera cristallina<1%	radioattività pretrattamento	assente
Standard tecnici ed ambientali																			
granulometria	<70 mm																		
umidità	<4%																		
metalli ferrosi	<0,5%																		
metalli non ferrosi	<0,5%																		
sostanze organiche	<10%																		
altri vetri	vetro al piombo <1%																		
altri materiali	silice libera cristallina<1%																		
radioattività pretrattamento	assente																		

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frequenza verifica di conformità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Umidità</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Sostanza organiche</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Altri vetri</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Radioattività pretrattamento</td><td>Ogni partita</td></tr> </tbody> </table> Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 5.02.1998, ai punti 7.17.3.a) e 7.18.3.b); si chiede la possibilità, data la compatibilità delle caratteristiche tecniche per lo scopo previsto, di utilizzare materiali differenti da quelli indicati nel DM 5.02.1998..	Frequenza verifica di conformità		Granulometria	Ogni lotto	Umidità	Ogni lotto	Metalli ferrosi	Ogni lotto	Metalli non ferrosi	Ogni lotto	Sostanza organiche	Ogni lotto	Altri vetri	Ogni lotto	Radioattività pretrattamento	Ogni partita
Frequenza verifica di conformità																	
Granulometria	Ogni lotto																
Umidità	Ogni lotto																
Metalli ferrosi	Ogni lotto																
Metalli non ferrosi	Ogni lotto																
Sostanza organiche	Ogni lotto																
Altri vetri	Ogni lotto																
Radioattività pretrattamento	Ogni partita																
d) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali	Gli standard ambientali di riferimento (parametri e valori) sono riportati nella precedente tabella al punto c). Data la natura dei rifiuti di provenienza (rifiuti in vetro non pericolosi) e l'utilizzo specifico del materiale recuperato all'interno dell'industria dei leganti inorganici per costruzioni, genera una riduzione degli impatti ambientali derivati dalle attività di estrazione, escavazione e raffinazione delle materie prime inerti vergini.																
e) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	L'utilizzo del materiale inerte recuperato costituito da vetro da recupero (materiale dunque già precedentemente fuso), in sostituzione di materie prime vergini caratterizzate da punti di fusione molto elevati, garantisce un risparmio energetico durante il processo di cottura in forno, previsto all'interno del ciclo produttivo dei leganti inorganici per costruzioni, in quanto permette di abbassare il punto di fusione della miscela, riducendo il fabbisogno di energia e le relative emissioni di CO₂ e altri inquinanti. Infine, considerando l'intera filiera produttiva e in particolare focalizzandosi sulla tematica dei trasporti e le relative emissioni in atmosfera, risulta evidente che minimizzare la distanza tra recuperatore e trasformatore (generalmente molto minore rispetto alla distanza dalle cave estrattive, da cui i materiali inerti vergini) produca ulteriori impatti ambientali positivi connessi a all'impiego di vetro da recupero per la produzione di E.O.W. in sostituzione di materie prime naturali inerti per la produzione di materiali per l'industria dei leganti inorganici per costruzioni.																
CRITERI DETTAGLIATI																	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I rifiuti in ingresso per i quali è previsto il recupero sono conformi per tipologia, provenienza e caratteristiche a quanto indicato al punto 2.1 del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998. Si propone un'attività di recupero, dei codici EER e dei quantitativi differenti rispetto a quanto previsto dal suddetto DM. I rifiuti per i quali è previsto il recupero attraverso le operazioni R13 e R5 sono costituiti da imballaggi di vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti/rottami di vetro. Rispetto a quanto indicato nella norma individuata al punto 2.1 del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 05/02/1998 è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. L'elenco completo dei rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R5] sono identificati dai seguenti codici EER (sono riportati in grassetto i codici EER non individuati nel DM 5.02.98 punto 2.1): - EER 101103 - EER 101110 - EER 101112 - EER 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - EER 150107 - EER 160120 - EER 170202 - EER 191205 - EER 191209 - EER 200102 - EER 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno sostanzialmente corrispondenti a quelle previste al punto 2.1.1 del DM 5.02.98 ossia: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi. Le caratteristiche dei rifiuti in vetro da recuperare risultano conformi a quanto indicato al punto 2.1.2, ossia: "Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". Si rimanda alla lettera c) della presente tabella per le valutazioni in merito alla conformità dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti.																
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	L'attività di recupero consiste messa in riserva [R13] per la produzione di materiali per l'industria dei leganti inorganici per costruzioni mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici e/o separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di materiali inerti recuperati in sostituzione di materia prima inerte [R5]. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, o di altri processi di tipo meccanico che consentano la cessazione della qualifica di rifiuti di riferimento. Le aree adibite allo stoccaggio e al deposito di materiali E.O.W. sono denominate Aree D, individuate all'interno di un fabbricato industriale (superficie coperta impermeabile) e presso il piazzale di lavoro (superficie scoperta impermeabile). Sono previsti mq 4.700 destinati al deposito di E.O.W., di cui 3.386 su superficie coperta e 1.314 su piazzale. Per una descrizione più dettagliata delle aree si faccia riferimento al capitolo 2 della Relazione Tecnica progettuale e agli elaborati cartografici di progetto. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione. Gli E.O.W. prodotti saranno gestiti tramite la modalità del "lotto dinamico", costituito da un volume massimo di 5.000 ton, in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22.																

3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano. Si ritiene pertinente l'esenzione: - Allegato V, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento REACH (Punto 11, vetro). Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo. In merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, in relazione alle tipologie e provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, alle attività di trattamento realizzate, alle possibili fonti di contaminazione e alla analisi chimiche eseguite sui materiali in uscita, la possibilità di una presenza di quantitativi significativi di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE nel materiale gestito nell'impianto è ritenuta altamente improbabile e dovuta ad eventuali e occasionali contaminazioni accidentali, abbinate ad una non corretta gestione del rifiuto in ingresso da parte del produttore. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati denominati "Adempimenti POPs REACH CLP. Check List E.O.W. Rev00" e "Relazione di valutazione degli adempimenti dei Regolamenti UE POPs REACH CLP. Rev00", già condivisi dalla Ditta, tramite nota del 29.10.21, con gli Enti (Provincia di Varese Area Tecnica Settore Ambiente e Arpa Lombardia), in riferimento al rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui all'art.208 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i., avvenuto con atto n. 1728 del 29.09.21.
4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalle procedure contenute nel sistema integrato di Gestione Ambientale adottato dall'Azienda e certificato ISO 14.001:2015. In particolare, si richiamano le seguenti procedure ed istruzioni che regolamentano ciascun aspetto gestionale dell'attività di recupero: 1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero: - PGQ 07 – Gestione commerciale - PGQ 09 - Gestione e controllo del servizio - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 09.2 - Servizio di raccolta - IST. 09.3 - Controlli prodotti in entrata - IST. 09.4 - Pesa e scarico rifiuti - IST. 10.2 - Cernita dei materiali - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo 2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento: - PGQ 10 - Gestione e controllo della produzione - IST. 17.7 - Gestione rifiuti 3) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero: - IST. 10.1 - Controlli materiali recuperati - IST. 10.3 - Prelievo campioni materiali recuperati in vetro - IST. 10.4 - Controllo pulizia contenitori carico materiali recuperati - IST. 10.5 - Controllo caricamento materiali prodotti - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 10.8 - Programmazione caricamento materiali prodotti - Mod. 10.21 - Criteri specifici End of Waste 4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni: - ST. 10.7 - Controllo radiometrico 5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro: - PGQ 04 - Gestione del cliente - IST.04.2-Gestione segnalazione/contestazione clienti prodotto 6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati: - Mod. 04.3-Indagine_soddisfazione_cliente - Mod. 04.4 - Rapporto indagine soddisfazione clienti - Mod. 07.2 - Specifiche di contratto - Mod.10.3-Planning analisi esterne - Mod. 10.5 - Programma uscite - Via Primo Maggio 45 - Mod. 10.17 - Dichiarazione di conformità al carico dei materiali prodotti in uscita - Mod. 10.1 - Scheda controllo random Vetro - Mod. 10.4 - Analisi per singolo carico Vetro - Mod. 17.44.Registro lotto EoW 7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità: - PG 00 - Analisi del contesto valutazione dei rischi e delle parti interessate - PG 01 - Gestione della documentazione - PG 02 - Controllo delle registrazioni - PG 03 - Riesame della Direzione - PG 12 - Audit interni - PG 13 - Gestione NC AC - PG 14 - Sorveglianza misurazione e monitoraggio prestazioni - PG 15 - Comunicazione consultazione e partecipazione 8) formazione del personale: - PG 05 - Gestione risorse umane - Mod. 03.2 - Verbale di formazione - Mod. 05.1 - Piano di formazione - Mod. 05.2 - Scheda personale - Mod. 05.3 - Addestramento iniziale - Scheda profilo operatore.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	L'Impresa dichiara che verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello riportato nel seguente documento recepito nel sistema integrato di Gestione Ambientale: "Mod. 10.18 - Dichiarazione conformità E.O.W. 184-ter". La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Rifiuti di vetro per l'industria dei preparati per il vetro

Previsioni normative di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI																																		
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	I materiali inerti recuperati, non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, ottenuti dalle operazioni di trattamento [R5] su rifiuti di vetro condotte presso l'impianto di Eurovetro Srl di Via Primo Maggio 45 ad Origgio VA, sono destinati ad essere impiegati in sostituzione di materie prime naturali inerti, quali ad esempio sabbie silicee, aggregati carbonatici ed altri materiali a granulometria fine, per la produzione di materiali per l'industria dei preparati per il vetro. La preparazione delle miscele da destinare all'industria vetraria prevede i seguenti passaggi: - stoccaggio a piazzale o sotto capannone delle materie prime naturali; - stoccaggio del materiale inerte in vetro recuperato sotto capannone in area pavimentata; - controllo della corrispondenza dei materiali a TDS; - miscelazione sotto capannone; - eventuale asciugatura attraverso essiccatore a letto fluido; - eventuale vagliatura ai fini di separare il materiale in base alla granulometria; - stoccaggio della miscela finita sotto capannone in area pavimentata. Dall'attività di recupero si ottengono preparati per l'industria vetraria nelle forme usualmente commercializzate (filati di vetro, colori ceramici, fibre di vetro e altri preparati a base vetrosa). Gli E.O.W. in ingresso all'industria dei preparati per il vetro, costituiti da materiale inerte in vetro recuperato, posseggono le medesime caratteristiche prestazionali delle materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire. Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 5.02.1998.																																		
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Per i materiali E.O.W. in uscita dall'azienda esiste già un mercato e una domanda, in quanto le materie prime inerti vergini che andrebbero a sostituire sono già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, all'interno dell'industria dei preparati per il vetro. L'azienda opera nel settore con consolidata esperienza e presenta già una cospicua rete commerciale per la vendita degli E.O.W. prodotti. Il valore del prodotto E.O.W. è strettamente legato al valore della materia prima vergine. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto (nelle apposite aree D), considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione.																																		
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	Tramite le operazioni di trattamento condotte presso l'impianto di Eurovetro, si ottengono materiali inerti recuperati aventi le seguenti caratteristiche: - preparati per l'industria vetraria nelle forme usualmente commercializzate Gli standard tecnici/ambientali di riferimento e le verifiche di conformità alla quale saranno soggetti i lotti di produzione sono riportati nelle tabelle di seguito. Si specifica che L'Azienda chiede di poter gestire i prodotti E.O.W. secondo la modalità del "lotto dinamico", in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Standard tecnici ed ambientali</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>granulometria</td><td><70 mm</td></tr> <tr> <td>umidità</td><td><4%</td></tr> <tr> <td>metalli ferrosi</td><td><0,4%</td></tr> <tr> <td>metalli non ferrosi</td><td><0,4%</td></tr> <tr> <td>sostanze organiche</td><td><2%</td></tr> <tr> <td>altri vetri</td><td>vetro al piombo <3%</td></tr> <tr> <td>altri materiali</td><td>ceramica, pietre, porcellane <2%</td></tr> <tr> <td>radioattività pre trattamento</td><td>assente</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frequenza verifica di conformità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Umidità</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Sostanza organiche</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Altri vetri</td><td>Ogni lotto</td></tr> <tr> <td>Radioattività pretrattamento</td><td>Ogni partita</td></tr> </tbody> </table> Non si tratta di attività sperimentale in quanto l'attività di recupero è già prevista dal DM 5.02.1998.	Standard tecnici ed ambientali		granulometria	<70 mm	umidità	<4%	metalli ferrosi	<0,4%	metalli non ferrosi	<0,4%	sostanze organiche	<2%	altri vetri	vetro al piombo <3%	altri materiali	ceramica, pietre, porcellane <2%	radioattività pre trattamento	assente	Frequenza verifica di conformità		Granulometria	Ogni lotto	Umidità	Ogni lotto	Metalli ferrosi	Ogni lotto	Metalli non ferrosi	Ogni lotto	Sostanza organiche	Ogni lotto	Altri vetri	Ogni lotto	Radioattività pretrattamento	Ogni partita
Standard tecnici ed ambientali																																			
granulometria	<70 mm																																		
umidità	<4%																																		
metalli ferrosi	<0,4%																																		
metalli non ferrosi	<0,4%																																		
sostanze organiche	<2%																																		
altri vetri	vetro al piombo <3%																																		
altri materiali	ceramica, pietre, porcellane <2%																																		
radioattività pre trattamento	assente																																		
Frequenza verifica di conformità																																			
Granulometria	Ogni lotto																																		
Umidità	Ogni lotto																																		
Metalli ferrosi	Ogni lotto																																		
Metalli non ferrosi	Ogni lotto																																		
Sostanza organiche	Ogni lotto																																		
Altri vetri	Ogni lotto																																		
Radioattività pretrattamento	Ogni partita																																		
d) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali	Gli standard ambientali di riferimento (parametri e valori) sono riportati nella precedente tabella al punto c). Data la natura dei rifiuti di provenienza (rifiuti in vetro non pericolosi) e l'utilizzo specifico del materiale recuperato all'interno dell'industria della ceramica e dei laterizi, si esclude la possibilità di rischi diretti sulla salute umana per la possibile presenza di patogeni.																																		
e) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	L'impiego di vetro da recupero per la produzione di E.O.W., destinato all'industria della ceramica e dei laterizi, in sostituzione di materie prime naturali inerti per la produzione di materiali per l'industria della ceramica e dei laterizi, genera una riduzione degli impatti ambientali derivati dalle attività di estrazione, escavazione e raffinazione delle materie prime inerti vergini. Inoltre, l'utilizzo del materiale inerte recuperato costituito da vetro da recupero (materiale dunque già precedentemente fuso), in sostituzione di materie prime vergini caratterizzate da punti di fusione molto elevati, garantisce un risparmio energetico durante il processo di cottura in forno, previsto all'interno del ciclo produttivo dei preparati per il vetro, in quanto permette di abbassare il punto di fusione della miscela, riducendo il fabbisogno di energia e le relative emissioni di CO2 e altri inquinanti. Infine, considerando l'intera filiera produttiva e in particolare focalizzandosi sulla tematica dei trasporti e le relative emissioni in atmosfera, risulta evidente che minimizzare la distanza tra recuperatore e																																		

	trasformatore (generalmente molto minore rispetto alla distanza dalle cave estrattive, da cui i materiali inerti vergini) produca ulteriori impatti ambientali positivi connessi a all'impiego di vetro da recupero per la produzione di E.O.W. in sostituzione di materie prime naturali inerti per la produzione di materiali per l'industria dei preparati per il vetro.
CRITERI DETTAGLIATI	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I rifiuti in ingresso per i quali è previsto il recupero sono conformi per tipologia, provenienza e caratteristiche a quanto indicato al punto 2.1 del suballegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998. Si propone un'attività di recupero, dei codici EER e dei quantitativi differenti rispetto a quanto previsto dal suddetto DM. Tipologia e codici EER dei rifiuti da recuperare: I rifiuti per i quali è previsto il recupero attraverso le operazioni R13 e R5 sono costituiti da imballaggi di vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti/rottami di vetro. Rispetto a quanto indicato nella norma individuata al punto 2.1 del sub-allegato 1 allegato 1 del DM 5.02.1998 è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. L'elenco completo dei rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R5] sono identificati dai seguenti codici EER (sono riportati in grassetto i codici EER non individuati nel DM 5.02.98 punto 2.1): - EER 101103 - EER 101110 - EER 101112 - EER 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - EER 150107 - EER 160120 - EER 170202 - EER 191205 - EER 191209 - EER 200102 - EER 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno sostanzialmente corrispondenti a quelle previste al punto 2.1.1 del DM 5.02.98 ossia: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi. Le caratteristiche dei rifiuti in vetro da recuperare risultano conformi a quanto indicato al punto 2.1.2, ossia: "Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". Si rimanda alla lettera c) della presente tabella per le valutazioni in merito alla conformità dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti.
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Messa in riserva [R13] per la produzione di materiali per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici e/o separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di materiali inerti recuperati in sostituzione di materia prima inerte [R5]. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, o di altri processi di tipo meccanico che consentano la cessazione della qualifica di rifiuti di riferimento. Le aree adibite allo stoccaggio e al deposito di materiali E.O.W. sono denominate Aree D, individuate all'interno di un fabbricato industriale (superficie coperta impermeabile) e presso il piazzale di lavoro (superficie scoperta impermeabile). Sono previsti mq 4.700 destinati al deposito di E.O.W., di cui 3.386 su superficie coperta e 1.314 su piazzale. Per una descrizione più dettagliata delle aree si faccia riferimento al capitolo 2 della Relazione Tecnica progettuale e agli elaborati cartografici di progetto. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione. Gli E.O.W. prodotti saranno gestiti tramite la modalità del "lotto dinamico", costituito da un volume massimo di 5.000 ton, in quanto trattasi di processi di recupero omogenei che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente, così come previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22.
3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano. Si ritiene pertinente l'esenzione: - Allegato V, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento REACH (Punto 11, vetro). Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo. In merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, in relazione alle tipologie e provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, alle attività di trattamento realizzate, alle possibili fonti di contaminazione e alla analisi chimiche eseguite sui materiali in uscita, la possibilità di una presenza di quantitativi significativi di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE nel materiale gestito nell'impianto è ritenuta altamente improbabile e dovuta ad eventuali e occasionali contaminazioni accidentali, abbinate ad una non corretta gestione del rifiuto in ingresso da parte del produttore. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati denominati "Adempimenti POPs REACH CLP. Check List E.O.W. Rev00" e "Relazione di valutazione degli adempimenti dei Regolamenti UE POPs REACH CLP. Rev00", già condivisi dalla Ditta, tramite nota del 29.10.21, con gli Enti (Provincia di Varese Area Tecnica Settore Ambiente e Arpa Lombardia), in riferimento al rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui all'art.208 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i., avvenuto con atto n. 1728 del 29.09.21.

4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalle procedure contenute nel sistema inte-grato di Gestione Ambientale adottato dall'Azienda e certificato ISO 14.001:2015. In particolare, si richiamano le seguenti procedure ed istruzioni che regolamentano ciascun aspetto gestionale dell'attività di recupero: 1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero: - PGQ 07 – Gestione commerciale - PGQ 09 - Gestione e controllo del servizio - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 09.2 - Servizio di raccolta - IST. 09.3 - Controlli prodotti in entrata - IST. 09.4 - Pesa e scarico rifiuti - IST. 10.2 - Cernita dei materiali - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo 2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento: - PGQ 10 - Gestione e controllo della produzione - IST. 17.7 - Gestione rifiuti 3) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero: - IST. 10.1 - Controlli materiali recuperati - IST. 10.3 - Prelievo campioni materiali recuperati in vetro - IST. 10.4 - Controllo pulizia contenitori carico materiali recuperati - IST. 10.5 - Controllo caricamento materiali prodotti - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità vetro - IST. 10.8 - Programmazione caricamento materiali prodotti - Mod. 10.21 - Criteri specifici End of Waste 4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni: - ST. 10.7 - Controllo radiometrico 5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro: - PGQ 04 - Gestione del cliente - IST.04.2-Gestione segnalazione/contestazione clienti prodotto 6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati: - Mod. 04.3-Indagine_soddisfazione_cliente - Mod. 04.4 - Rapporto indagine soddisfazione clienti - Mod. 07.2 - Specifiche di contratto - Mod.10.3-Planning analisi esterne - Mod. 10.5 - Programma uscite - Via Primo Maggio 45 - Mod. 10.17 - Dichiarazione di conformità al carico dei materiali prodotti in uscita - Mod. 10.1 - Scheda controllo random Vetro - Mod. 10.4 - Analisi per singolo carico Vetro - Mod. 17.44.Registro lotto EoW 7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità: - PG 00 - Analisi del contesto valutazione dei rischi e delle parti interessate - PG 01 - Gestione della documentazione - PG 02 - Controllo delle registrazioni - PG 03 - Riesame della Direzione - PG 12 - Audit interni - PG 13 - Gestione NC AC - PG 14 - Sorveglianza misurazione e monitoraggio prestazioni - PG 15 - Comunicazione consultazione e partecipazione 8) formazione del personale: - PG 05 - Gestione risorse umane - Mod. 03.2 - Verbale di formazione - Mod. 05.1 - Piano di formazione - Mod. 05.2 - Scheda personale - Mod. 05.3 - Addestramento iniziale - Scheda profilo operatore.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	L'Impresa dichiara che verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello riportato nel seguente documento recepito nel sistema integrato di Gestione Ambientale: "Mod. 10.18 - Dichiarazione conformità E.O.W. 184-ter". La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Rifiuti di metalli

Previsioni normative di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	I materiali (EoW) ottenuti dall'operazione di recupero [R4] su rifiuti di metalli (non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011) sono destinate ad essere impiegate come prodotti per l'industria metallurgica, la quale le impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di nuovi manufatti/componenti ferrosi o leghe metalliche. Tali prodotti recuperati sono utilizzati dall'industria metallurgica in sostituzione di altre materie prime minerarie nei cicli di fusione. L'impiego dei prodotti considerati risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate con le suddette materie prime di origine naturale.
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Per i suddetti materiali esiste già un mercato o una domanda, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. La fornitura alla clientela dei materiali (EoW) ottenuti dall'operazione di recupero [R4] sui rifiuti di metalli risulta subordinata alla sottoscrizione di contratti commerciali specifici. Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto (nelle apposite aree D), considerato che si tratta di materiali recuperati inerti non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è di 12 mesi a decorrere dalla loro produzione.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli	I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici di cui alle specifiche definite dalle: - specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e requisiti di cui di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 3.1.3 c) (nel caso di ferro e acciaio),

standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	- specifiche UNI ed EURO e requisiti di cui di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 3.2.3 c) (nel caso dell'alluminio), e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. L'Impresa dichiara che non ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine degli articoli dai quali derivano. Si ritiene pertinente l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH (la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II). Non ritiene altresì applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo.
d) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali	Gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali. In funzione dell'origine e della classificazione dei rifiuti in ingresso ai processi di recupero, viene mantenuto il monitoraggio sull'assenza delle caratteristiche di pericolosità rifiuti in ingresso. In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei materiali recuperati, ovvero del previsto utilizzo degli stessi, risulta possibile affermare che dall'impiego dei medesimi non possano derivare possibili impatti negativi sull'ambiente.
e) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei materiali recuperati, ovvero del previsto utilizzo degli stessi, risulta possibile affermare che dall'impiego dei medesimi non possano derivare possibili impatti negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.
CRITERI DETTAGLIATI	
1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	I criteri di riferimento sono quelli di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punti 3.1 e 3.2. Nel caso del recupero in riferimento ai criteri di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 3.1, è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R4] sono identificati dai seguenti codici EER: - 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102 - 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica). Vengono richieste tipologie di rifiuti in ingresso diversi per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti, da quelli individuati nella tipologia 3.1 del D.M. 5.02.1998 (150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 200301). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno corrispondenti a quelle previste al punto 3.1.1 del DM 05/02/98 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione), con l'aggiunta delle possibili provenienze da attività di autodemolizione). Le caratteristiche merceologiche individuate per i rifiuti metallici oggetto di recupero, separati dalle frazioni vetrose che compongono i rifiuti in ingresso, sono quelle di rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. I rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero autorizzati [R4] e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, poiché le matrici vetrose che costituiscono la parte preponderante del rifiuto in ingresso, non determinano contaminazione dei rottami ferrosi che possono rinvenirsi al loro interno, tale da pregiudicare il rispetto dei requisiti finali richiesti per la cessazione della qualifica di rifiuto. Nel caso del recupero in riferimento ai criteri di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 3.2, è previsto il recupero di ulteriori e diverse tipologie di rifiuti in ingresso. I rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero [R4] sono identificati dai seguenti codici EER: - 150106 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102 - 200301 (limitatamente ai rifiuti da raccolta urbana mista di vetro, lattine e plastica) Vengono richieste tipologie di rifiuti in ingresso diversi per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti, da quelli individuati nella tipologia 3.2 del D.M. 5.02.1998 (150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 200301). Le varie possibili provenienze dei rifiuti saranno corrispondenti a quelle previste al punto 3.2.1 del DM 05/02/98 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione), con l'aggiunta delle possibili provenienze da attività di autodemolizione). Le caratteristiche merceologiche individuate per i rifiuti metallici oggetto di recupero, separati dalle frazioni vetrose che compongono i rifiuti in ingresso, sono quelle di rifiuti di alluminio, anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di alluminio; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. I rifiuti in ingresso risultano pienamente compatibili con i processi di recupero autorizzati [R4] e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti, poiché le matrici vetrose che costituiscono la parte preponderante del rifiuto in ingresso, non determinano contaminazione dei rottami di alluminio che possono rinvenirsi al loro interno, tale da pregiudicare il rispetto dei requisiti finali richiesti per la cessazione della qualifica di rifiuto.
2) Processi e tecniche di trattamento consentiti	I processi di trattamento prevedono la produzione di materie prime secondarie, mediante selezione, trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: ➢ Nel caso del recupero in riferimento ai criteri di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 3.1: - oli e grassi <0,1% in peso, - PCB e PCT <25 ppb,

	- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale - solventi organici <0,1% in peso; - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020; - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. ➤ Nel caso del recupero in riferimento ai criteri di cui al D.M. 5/02/98 - All.1 - Sub.1 - punto 3.2: - oli e grassi <2% in peso, - PCB e PCT <25 ppb, - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale - solventi organici <0,1% in peso - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020; - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. I trattamenti sopra descritti vengono eseguiti presso gli impianti in zone C1-C2-C3-C4, secondo i processi e le tecniche già autorizzati con Provvedimento n. 1728 del 29.09.2021 rilasciato dalla Provincia di Varese. L'autorizzazione vigente contempla una quantità massima recuperabile inferiore (in termini di rifiuti trattati) rispetto a quella prevista nel D.M. 5/02/98 - All.4 - Sub.1 ai punti: 3.1 produzione di mps per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (3.000 ton/anno fase 1 – 18.000 fase 2 ton/anno); 3.2 produzione di materiali (EoW) per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO.
3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Le specifiche tecniche che il prodotto rispetterà saranno le seguenti: - nel caso di materiali (EoW) per l'industria metallurgica dal recupero di rifiuti di ferro e acciaio: specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI; - nel caso di materiali (EoW) per l'industria metallurgica dal recupero di rifiuti di alluminio: specifiche UNI ed EURO.
4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio sarà garantito e regolamentato dalle procedure contenute nel sistema integrato di Gestione Ambientale adottato dall'Impresa e certificato conforme alla norma ISO9001:15 e alla norma ISO 14001:2015. In particolare, si richiamano le seguenti procedure ed istruzioni che regolamentano ciascun aspetto gestionale dell'attività di recupero: 1) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero: - PGQ 07 - Gestione commerciale - PGQ 09 - Gestione e controllo del servizio - IST. 09.1 - Formulare rifiuti DDT e dichiarazione conformità - IST. 09.2 - Servizio di raccolta - IST. 09.3 - Controlli prodotti in entrata - IST. 09.4 - Pesa e scarico rifiuti - IST. 10.2 - Cernita dei materiali - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - Protocollo accettazione metalli 2) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento: - PGQ 10- Gestione e controllo della produzione - IST. 17.7 - Gestione rifiuti 3) monitoraggio della qualità dei rottami di metalli ottenuti dall'operazione di recupero: - IST. 10.1 - Controlli prodotti finiti - IST. 10.3 - Prelievo campioni vetro - IST. 10.4 - Controllo pulizia cassoni - IST. 10.5 - Controllo caricamento prodotti - IST. 17.14 - Controllo autorizzativo - Mod. 10.21 - Criteri specifici End of Waste 4) efficacia del monitoraggio delle radiazioni: - ST. 10.7 - Controllo radiometrico 5) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di metalli: - PGQ 04 - Gestione del cliente - IST 04.2 - Gestione segnalazione/contestazione clienti prodotto 6) registrazione dei risultati dei controlli effettuati: - Mod. 04.3-Indagine_soddisfazione_cliente - Mod. 04.4 - Rapporto indagine soddisfazione clienti - Mod. 07.2 - Specifiche di contratto - Mod.10.3-Planning analisi esterne - Mod. 10.5 - Programma uscite - Via Primo Maggio 45 - Mod. 10.17 - Dichiarazione di conformità al carico dei prodotti in uscita - Mod. 10.2 - Scheda di lavoro Metalli - Mod. 10.4bis - Analisi per singolo carico Metalli - Mod. 10.12 - Comunicazione Presenza livelli anomali radioattività - Mod. 10.13 - Certificato controllo radiometrico - Mod 17.44 - Registro lotto EoW 7) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità: - PG 00 - Analisi del contesto valutazione dei rischi e delle parti interessate - PG 01 - Gestione della documentazione - PG 02 - Controllo delle registrazioni - PG 03 - Riesame della Direzione - PG 12 - Audit interni - PG 13 - Gestione NC AC - PG 14 - Sorveglianza misurazione e monitoraggio prestazioni - PG 15 - Comunicazione consultazione e partecipazione 8) formazione del personale: - PG 05 - Gestione risorse umane - Mod. 03.2 - Verbale di formazione

	- Mod. 05.1 - Piano di formazione - Mod. 05.2 - Scheda personale - Mod. 05.3 - Addestramento iniziale - Scheda profilo operatore. Nel caso di prodotti (EoW) destinati alla produzione di materiali per l'industria metallurgica dal recupero di rifiuti di ferro e acciaio, in analogia a quanto stabilito per la cessazione della qualifica rifiuto già adottata ai sensi del Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1, i lotti di produzione saranno oggetto delle seguenti verifiche di conformità: ➤ controllo e misura da parte di personale esperto qualificato per ogni giorno di produzione dei materiali metallici della presenza di metalli ferrosi e non ferrosi in peso. ➤ verifica visiva in continuo da parte di personale qualificato per ogni partita in uscita. Deve essere verificata l'assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. ➤ verifica e misura per ciascun conferimento in entrata di rifiuti da trattare della non radioattività ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. ➤ verifica e misura per ciascuna partita in uscita della non radioattività ai sensi del decreto legislativo 1101 del 31 luglio 2020. ➤ nel caso di materie prime secondarie destinate alla produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica dal recupero di rifiuti di ferro e acciaio, a congrua cadenza (ogni 5000 t o almeno ogni 6 mesi) analisi di campioni rappresentativi al fine di verificare la conformità alle seguenti caratteristiche: - oli e grassi <0,1% in peso, - PCB e PCT <25 ppb, - Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale - solventi organici <0,1% in peso; - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; ➤ nel caso di prodotti (EoW) destinati alla produzione di materiali per l'industria metallurgica dal recupero di rifiuti di alluminio, a congrua cadenza (ogni 1250 t o almeno ogni 6 mesi) analisi di campioni rappresentativi al fine di verificare la conformità alle seguenti caratteristiche: - oli e grassi <2% in peso, - PCB e PCT <25 ppb, - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale - solventi organici <0,1% in peso - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali.
5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	L'Impresa dichiara che verrà resa certificazione di conformità del prodotto in base al modello riportato nel seguente documento recepito nel sistema integrato di Gestione Ambientale: Mod. 10.18 - Dichiarazione conformità EoW 184-ter. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

2 PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato con il presente provvedimento e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.4** l'Impresa, per la ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare preventivamente l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- per i non pericolosi per i quali l'Allegato D alla Parte IV^a del d.lgs. 152/06 prevede un codice EER con "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" ai sensi dei regolamenti n.1357/14 e n. 997/18 e del decreto n. 955/14.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.5** il contratto commerciale che verrà stipulato con il conferitore dei rifiuti, da sottoporre alle operazioni di recupero [R4, R5] presso l'impianto, dovrà prevedere la presenza ed eventualmente la sua concentrazione, quantomeno dei seguenti elementi/sostanze: Allegato XIV e XVII del Regolamento Reach; SVHC; sostanze inserite nell'allegato IV del Regolamento n.1021/19 regolamento POP's; nonché metalli pesanti quali Arsenico, Piombo, Nichel, Cadmio, Cobalto;
- 2.6** la gestione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) costituiti da vetro da recupero, da destinarsi alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Industria preparati per il vetro

- 2.6.1** all'interno della IO gestione rifiuti deve essere previsto un sistema di monitoraggio atto a verificare i dati di ingresso rifiuti e di EoW con specifico utilizzo nel settore;
- 2.6.1.1** la produzione di tale EoW possa essere rivista se necessario, in base anche sulle potenziali fluttuazioni di mercato, al fine di evitare fenomeni di sovrapproduzione anche in funzione delle aree a disposizione;
- 2.6.1.2** gli standard tecnici devono rispondere a caratteristiche dei materiali usualmente commercializzabili;
- 2.6.1.3** devono essere citati nel contratto/accordo con l'utilizzatore finale, i requisiti specifici richiesti rispetto all'utilizzo specifico che verrà attuato;
- 2.6.1.4** devono essere esplicitati i requisiti -standard qualitativi/chimici/fisici richiesti al fine di poter ritenere tale EoW coerente con le specifiche utili dell'utilizzatore finale;
- 2.6.1.5** devono essere esplicitate con maggior dettaglio la composizione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi e le sostanze organiche, qualora siano ritenuti pertinenti dall'utilizzatore al quale verrà ceduto l'EoW, in coerenza con la normativa tecnica prevista e pertinente applicabile al prodotto finale;
- 2.6.1.6** oltre alla verifica in fase di omologa del corretto codice EER – verifica codice specchio all'interno del contratto commerciale che verrà stipulato con il conferitore dei rifiuti, deve essere specificata la presenza ed eventualmente la sua concentrazione, quantomeno dei seguenti elementi/sostanze:
- Allegato XIV e XVII del reg. Reach;
 - SVHC;
 - Eventuali sostanze ed eventuale concentrazione delle sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's;
 - Metalli pesanti in particolare: Arsenico, Piombo, Nichel, Cadmio, Cobalto;
- 2.6.1.7** relativamente al destino degli EoW per l'industria dei preparati per il vetro, deve essere verificata per appurare se gli standard tecnici ed ambientali sopra richiamati, possano essere ritenuti sufficienti; tale aspetto dovrà essere esplicitato in fase contrattuale;
- 2.6.1.8** devono sempre essere accertate le condizioni legate all'utilizzo finale dell'EoW che verrà prodotto al fine di accertare l'eventuale adempimento richiesto da normative tecniche specifiche;
- 2.6.1.9** rispetto ai rifiuti di cui ai EER 101103, 101110, 101112 deve essere specificata e verificata dettagliatamente la provenienza;
- 2.6.1.10** deve essere garantita l'assenza di tubi catodici o altri vetri contaminati;
- 2.6.1.11** deve essere definita con omologa di accettazione rifiuti, preliminarmente all'acquisizione, la possibilità di ricevimento al fine di verificare la dimensione delle fibre di vetro;

- 2.6.1.12** il volume massimo di prodotto da E.O.W. che è possibile detenere presso il sito prima della cessione a terzi è pari a 16.930 mc;
- 2.6.1.13** deve essere verificata in funzione della richiesta o prevista tale, la possibilità di rispettare i requisiti di deposito autorizzato al fine di evitare accumuli di EoW non gestibili;
- 2.6.1.14** al fine di rendere ottimale la verifica aziendale e degli organi di controllo, in merito alla tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, dovrà essere previsto per ogni lotto prodotto di scheda/registro che garantisca la tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, tracciabilità rispetto al contratto in essere, data di formazione del lotto;
- 2.6.1.15** nella DDC accompagnatoria della DDT, dovrà essere specificata la denominazione dell'EoW "industria dei preparati per il vetro" e la norma tecnica di riferimento che verrà rispettata ed attestata (ovvero le specifiche tecniche adottate);
- 2.6.1.16** il lotto "dinamico" prodotto – 5000 t – dovrà essere tenuto separato da altri lotti e da EoW rispondenti a normative differenti;
- 2.6.1.17** devono essere previste idonee cartellonistiche identificative;
- 2.6.1.18** qualora vengano conferiti rifiuti di cui agli EER 150107 "imballaggi in vetro" originati da raccolte effettuate in ambito ospedaliero/sanitario, gli stessi devono essere depositati in area di conferimento in modo tale da essere immediatamente identificabili anche dagli operatori e sottoposti a verifica di conformità;
- 2.6.1.19** gli EoW prodotti rispondenti a precise caratteristiche e destinati ad uso specifico utilizzo, non possono essere miscelati con altri EoW ma solo eventualmente a materie prime;
- 2.6.1.20** devono essere attuate tutte le procedure già adottate in merito a:
- Piano di campionamento del 27.10.2021 numero D202108747;
 - check list valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, Rev. 00 25.10.2021
 - valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, 00 25.10.2021.
- I suddetti documenti devono essere revisionati in virtù di queste nuove tipologie EoW e tenuti aggiornati;
- 2.6.1.21** non possono essere recuperati rifiuti in vetro ricompresi nel DPR n. 254/03;

INDUSTRIA LAPIDEA

- 2.6.2** lo scopo specifico, previsto per l'industria lapidea, deve rispondere necessariamente ai requisiti/normativa tecnica di settore nonché ad eventuali riferimenti richiesti dal cliente utilizzatore finale;
- 2.6.2.1** non è stata prevista l'eventuale verifica del test di cessione sul rifiuto tal quale; alla luce di quanto previsto dalle LG SNPA n. 89/16 che considera tale aspetto come: "Pertanto le miscele trattate o stabilizzate a cemento, che non rientrano nella definizione di miscele legate, devono essere conformi al test di cessione prima dell'aggiunta del legante idraulico." I prodotti legati con legante idraulico o bituminoso non devono essere sottoposti al suindicato test se non previsto specificatamente nelle relative norme di settore, ove disponibili;
- 2.6.2.2** considerato che l'istante richiama quanto previsto dal DM 5.02.98 e s.m. ai punti 7.2.3 d) 7.3.3 b). e 7.4.3, come riferimento tecnico, si evidenzia che qualora richiesto anche dall'utilizzatore finale dovrà essere preso in considerazione (tip.7.3) la presenza di coperture con smalto crudo;
- 2.6.2.3** all'interno della IO gestione rifiuti deve essere previsto un sistema di monitoraggio atto a verificare i dati di ingresso rifiuti e di EoW con specifico utilizzo nel settore;
- 2.6.2.4** la produzione di tale EoW possa essere rivista se necessario, in base anche sulle potenziali fluttuazioni di mercato, al fine di evitare fenomeni di sovrapproduzione anche in funzione delle aree a disposizione;
- 2.6.2.5** gli standard tecnici devono rispondere a caratteristiche dei materiali usualmente commercializzabili così come precisato dal DM 5.02.98 e s.m.i. punti 7.3.3 e 7.4.3;
- 2.6.2.6** devono essere citati nel contratto/accordo con l'utilizzatore finale, i requisiti specifici richiesti rispetto all'utilizzo specifico che verrà attuato;

- 2.6.2.7** devono essere esplicitati con maggior dettaglio la composizione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi e le sostanze organiche, qualora siano ritenuti pertinenti dall'utilizzatore al quale verrà ceduto l'EoW, in coerenza con la normativa tecnica prevista e pertinente applicabile al prodotto finale;
- 2.6.2.8** oltre alla verifica in fase di omologa del corretto codice EER – verifica codice specchio all'interno del contratto commerciale che verrà stipulato con il conferitore dei rifiuti, deve essere specificata la presenza ed eventualmente la sua concentrazione, quantomeno dei seguenti elementi/sostanze:
- Allegato XIV e XVII del reg. Reach;
 - SVHC;
 - Eventuali sostanze ed eventuale concentrazione delle sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's;
 - Metalli pesanti in particolare: Arsenico, Piombo, Nichel, Cadmio, Cobalto;
- 2.6.2.9** relativamente al destino degli EoW di vetro per l'industria lapidea, deve essere precisato il comparto specifico e per quale specifico utilizzo verrà utilizzato EoW prodotto; pertanto, tale aspetto dovrà essere necessariamente chiarito al fine di determinare con certezza se gli standard tecnici ed ambientali sopra richiamati, possano essere ritenuti sufficienti;
- 2.6.2.10** devono sempre essere accertate le condizioni legate all'utilizzo finale dell'EoW che verrà prodotto al fine di accertare l'eventuale adempimento richiesto da normative tecniche specifiche;
- 2.6.2.11** al fine di rendere ottimale la verifica aziendale e degli organi di controllo, in merito alla tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, deve essere previsto per ogni lotto prodotto di scheda/registo che garantisca la tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, tracciabilità rispetto al contratto in essere, data di formazione del lotto;
- 2.6.2.12** nella DDC accompagnatoria della DDT, dovrà essere specificata la denominazione dell'EoW "industria lapidea" e la norma tecnica di riferimento che verrà rispettata ed attestata (ovvero le specifiche tecniche adottate);
- 2.6.2.13** il lotto "dinamico" prodotto – 5000 t – dovrà essere tenuto separato da altri lotti e da EoW rispondenti a normative differenti;
- 2.6.2.14** devono essere previste idonee cartellonistiche identificative;
- 2.6.2.15** qualora vengano conferiti rifiuti di cui agli EER 150107 "imballaggi in vetro" originati da raccolte effettuate in ambito ospedaliero/sanitario, gli stessi devono essere depositati in area di conferimento in modo tale da essere immediatamente identificabili anche dagli operatori e sottoposti a verifica di conformità;
- 2.6.2.16** gli EoW prodotti rispondenti a precise caratteristiche e destinati ad uso specifico utilizzo, non possono essere miscelati con altri EoW ma solo eventualmente a materie prime;
- 2.6.2.17** devono essere attuate tutte le procedure già adottate in merito a:
- Piano di campionamento del 27.10.2021 numero D202108747;
 - check list valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, Rev. 00 25.10.2021;
 - valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, REV 00 25.10.2021.
- I suddetti documenti devono essere revisionati in virtù di queste nuove tipologie EoW e tenuti aggiornati;
- 2.6.2.18** non possono essere recuperati rifiuti in vetro ricompresi nel DPR n. 254/03;

INDUSTRIA DEI LEGANTI INORGANICI PER COSTRUZIONI

- 2.6.3** lo scopo specifico previsto per l'industria dei leganti inorganici per le costruzioni deve rispondere necessariamente ai requisiti/normativa tecnica di settore nonché ad eventuali riferimenti richiesti dal cliente utilizzatore finale;
- 2.6.3.1** non è stata prevista l'eventuale verifica del test di cessione sul rifiuto tal quale; alla luce di quanto previsto dalle LG SNPA n. 89/16 che considera tale aspetto come: "Pertanto le miscele trattate o stabilizzate a cemento, che non rientrano nella definizione di miscela

legate, devono essere conformi al test di cessione prima dell'aggiunta del legante idraulico." I prodotti legati con legante idraulico o bituminoso non devono essere sottoposti al suindicato test se non previsto specificatamente nelle relative norme di settore, ove disponibili;

- 2.6.3.2** considerato che l'istante richiama quanto previsto dal DM 5.02.98 e s.m.i punti 7.17.3 a) e 7.18.3 b), come riferimento tecnico si evidenzia che qualora richiesto dalla normativa di settore dovranno essere determinate tutte le caratteristiche previste: di provenienza del rifiuto, chimiche, fisiche e merceologiche previste. Ovvero quelle richieste dall'utilizzatore finale;
- 2.6.3.3** considerato che l'istante richiama quanto previsto dal DM 5.02.98 e s.m.i punti 7.17.3 e 7.18.3, come riferimento tecnico si evidenzia si fa riferimento all'industria della produzione della calce;
- 2.6.3.4** deve essere verificata l'applicabilità di una norma tecnica specifica rispetto all'utilizzo previsto;
- 2.6.3.5** all'interno della IO gestione rifiuti deve essere previsto un sistema di monitoraggio atto a verificare i dati di ingresso rifiuti e di EoW con specifico utilizzo nel settore;
- 2.6.3.6** la produzione di tale EoW possa essere rivista se necessario, in base anche sulle potenziali fluttuazioni di mercato, al fine di evitare fenomeni di sovrapproduzione anche in funzione delle aree a disposizione;
- 2.6.3.7** gli standard tecnici devono rispondere a caratteristiche dei materiali usualmente commercializzabili così come precisato dal DM 5.02.98 e s.m.i. punti 7.17.4 b) e 7.18.4 b);
- 2.6.3.8** devono essere citati nel contratto/accordo con l'utilizzatore finale, i requisiti specifici richiesti rispetto all'utilizzo specifico che verrà attuato;
- 2.6.3.9** devono essere esplicitati i requisiti -standard qualitativi/chimici/fisici richiesti al fine di poter ritenere tale EoW coerente con le specifiche utili dell'utilizzatore finale;
- 2.6.3.10** devono essere esplicitati con maggior dettaglio la composizione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi e le sostanze organiche, qualora siano ritenuti pertinenti dall'utilizzatore al quale verrà ceduto l'EoW, in coerenza con la normativa tecnica prevista e pertinente applicabile al prodotto finale;
- 2.6.3.11** oltre alla verifica in fase di omologa del corretto codice EER – verifica codice specchio all'interno del contratto commerciale che verrà stipulato con il conferitore dei rifiuti, deve essere specificata la presenza ed eventualmente la sua concentrazione, quantomeno dei seguenti elementi/sostanze:
- Allegato XIV e XVII del reg. Reach;
 - SVHC;
 - Eventuali sostanze ed eventuale concentrazione delle sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's;
 - Metalli pesanti in particolare: Arsenico, Piombo, Nichel, Cadmio, Cobalto;
- 2.6.3.12** relativamente al destino degli EoW dei leganti inorganici per costruzioni dovrà essere verificata per appurare se gli standard tecnici ed ambientali sopra richiamati, possano essere ritenuti sufficienti; tale aspetto dovrà essere esplicitato in fase contrattuale;
- 2.6.3.13** devono essere sempre essere accertate le condizioni legate all'utilizzo finale dell'EoW che verrà prodotto al fine di accertare l'eventuale adempimento richiesto da normative tecniche specifiche;
- 2.6.3.14** rispetto ai codici EER 101103, 101110, 101112 deve essere specificata e verificata dettagliatamente la provenienza;
- 2.6.3.15** deve essere definita con omologa di accettazione rifiuti, preliminarmente all'acquisizione, la possibilità di ricevimento al fine di verificare la dimensione delle fibre di vetro;
- 2.6.3.16** il volume massimo di prodotto da E.O.W. che è possibile detenere presso il sito prima della cessione a terzi è pari a 16.930 mc;
- 2.6.3.17** deve essere verificata in funzione della richiesta o prevista tale, la possibilità di rispettare i requisiti di deposito autorizzato al fine di evitare accumuli di EoW non gestibili;

- 2.6.3.18** al fine di rendere ottimale la verifica aziendale e degli organi di controllo, in merito alla tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, deve essere previsto per ogni lotto prodotto di scheda/registo che garantisca la tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, tracciabilità rispetto al contratto in essere, data di formazione del lotto;
- 2.6.3.19** nella DDC accompagnatoria della DDT, dovrà essere specificata la denominazione dell'EoW "industria dei leganti inorganici per costruzioni" e la norma tecnica di riferimento che verrà rispettata ed attestata (ovvero le specifiche tecniche adottate);
- 2.6.3.20** il lotto "dinamico" prodotto – 5000 t – dovrà essere tenuto separato da altri lotti e da EoW rispondenti a normative differenti;
- 2.6.3.21** devono essere previste idonee cartellonistiche identificative;
- 2.6.3.22** qualora vengano conferiti rifiuti di cui agli EER 150107 "imballaggi in vetro" originati da raccolte effettuate in ambito ospedaliero/sanitario, gli stessi devono essere depositati in area di conferimento in modo tale da essere immediatamente identificabili anche dagli operatori e sottoposti a verifica di conformità;
- 2.6.3.23** gli EoW prodotti rispondenti a precise caratteristiche e destinati ad uso specifico utilizzo, non possono essere miscelati con altri EoW ma solo eventualmente a materie prime;
- 2.6.3.24** devono essere attuate tutte le procedure già adottate in merito a:
- Piano di campionamento del 27.10.2021 numero D202108747;
 - check list valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, Rev. 00 25.10.2021
 - valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, REV 00 25.10.2021.
- I suddetti documenti devono essere revisionati in virtù di queste nuove tipologie EoW e tenuti aggiornati;
- 2.6.3.25** non possono essere recuperati rifiuti in vetro ricompresi nel DPR n. 254/03;

INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEI LATERIZI

- 2.6.4** lo scopo specifico previsto per l'industria delle ceramiche e dei laterizi deve rispondere necessariamente ai requisiti/normativa tecnica di settore nonché ad eventuali riferimenti richiesti dal cliente utilizzatore finale;
- 2.6.4.1** non è stata prevista l'eventuale verifica del test di cessione sul rifiuto tal quale; alla luce di quanto previsto dalle LG SNPA n. 89/16 che considera tale aspetto come: "Pertanto le miscele trattate o stabilizzate a cemento, che non rientrano nella definizione di miscele legate, devono essere conformi al test di cessione prima dell'aggiunta del legante idraulico." I prodotti legati con legante idraulico o bituminoso non devono essere sottoposti al suindicato test se non previsto specificatamente nelle relative norme di settore, ove disponibili;
- 2.6.4.2** considerato che l'istante richiama quanto previsto dal DM 5.02.98 e s.m.i punti 7.3.3. e 7.4.3, come riferimento tecnico si evidenzia che relativamente all'industria dei laterizi o nei recuperi ambientali, quest'ultimo viene subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale se non individuato come non necessario dall'utilizzo dello stesso come miscele legate o dalle relative specifiche norme di settore applicabili;
- 2.6.4.3** considerato che l'istante richiama quanto previsto dal DM 5.02.98 e s.m.i punti 7.3.3 e 7.4.3, come riferimento tecnico si evidenzia che qualora richiesto anche dall'utilizzatore finale dovrà essere preso in considerazione (tip.7.3) la presenza di coperture con smalto crudo;
- 2.6.4.4** all'interno della IO gestione rifiuti deve essere previsto un sistema di monitoraggio atto a verificare i dati di ingresso rifiuti e di EoW con specifico utilizzo nel settore;
- 2.6.4.5** la produzione di tale EoW possa essere rivista se necessario, in base anche sulle potenziali fluttuazioni di mercato, al fine di evitare fenomeni di sovrapproduzione anche in funzione delle aree a disposizione;
- 2.6.4.6** gli standard tecnici rispondono a caratteristiche dei materiali usualmente commercializzabili così come precisato dal DM 5.02.98 e s.m.i. punti 7.3.3 e 7.4.3;

- 2.6.4.7** devono essere citati nel contratto/accordo con l'utilizzatore finale, i requisiti specifici richiesti rispetto all'utilizzo specifico che verrà attuato;
- 2.6.4.8** devono essere esplicitati i requisiti -standard qualitativi/chimici/fisici richiesti al fine di poter ritenere tale EoW coerente con le specifiche utili dell'utilizzatore finale;
- 2.6.4.9** devono essere esplicitati con maggior dettaglio la composizione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi e le sostanze organiche, qualora siano ritenuti pertinenti dall'utilizzatore al quale verrà ceduto l'EoW, in coerenza con la normativa tecnica prevista e pertinente applicabile al prodotto finale;
- 2.6.4.10** oltre alla verifica in fase di omologa del corretto codice EER – verifica codice specchio all'interno del contratto commerciale che verrà stipulato con il conferitore dei rifiuti, deve essere specificata la presenza ed eventualmente la sua concentrazione, quantomeno dei seguenti elementi/sostanze:
- Allegato XIV e XVII del reg. Reach;
 - SVHC;
 - Eventuali sostanze ed eventuale concentrazione delle sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's;
 - Metalli pesanti in particolare: Arsenico, Piombo, Nichel, Cadmio, Cobalto;
- 2.6.4.11** relativamente al destino degli EoW di vetro per l'industria della ceramica e dei laterizi, dovrà essere specificato il comparto specifico di utilizzo (es. piastrelle, ceramiche sanitarie, stoviglie, ecc.); pertanto, tale aspetto dovrà essere necessariamente chiarito al fine di determinare con certezza se gli standard tecnici ed ambientali, possano essere ritenuti sufficienti;
- 2.6.4.12** devono essere sempre accertate le condizioni legate all'utilizzo finale dell'EoW che verrà prodotto al fine di accertare l'eventuale adempimento richiesto da normative tecniche specifiche;
- 2.6.4.13** rispetto ai codici EER 101103, 101110, 101112 deve essere specificata e verificata dettagliatamente la provenienza;
- 2.6.4.14** deve essere definita con omologa di accettazione rifiuti, preliminarmente all'acquisizione, la possibilità di ricevimento al fine di verificare la dimensione delle fibre di vetro;
- 2.6.4.15** al fine di rendere ottimale la verifica aziendale e degli organi di controllo, in merito alla tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, dovrà essere previsto per ogni lotto prodotto di scheda/registo che garantisca la tracciabilità del flusso rifiuto/EoW, tracciabilità rispetto al contratto in essere, data di formazione del lotto;
- 2.6.4.16** nella DDC accompagnatoria della DDT, dovrà essere specificata la denominazione dell'EoW e la norma tecnica di riferimento che verrà rispettata ed attestata (ovvero le specifiche tecniche adottate);
- 2.6.4.17** il lotto prodotto – 5000 t – dovrà essere tenuto separato da altri lotti e da EoW rispondenti a normative differenti;
- 2.6.4.18** devono essere previste idonee cartellonistiche identificative;
- 2.6.4.19** qualora vengano conferiti rifiuti di cui agli EER 150107 "imballaggi in vetro" originati da raccolte effettuate in ambito ospedaliero/sanitario, gli dovranno essere depositati in area di conferimento in modo tale da essere immediatamente identificabili anche dagli operatori e sottoposti a verifica di conformità;
- 2.6.4.20** gli EoW prodotti rispondenti a precise caratteristiche e destinati ad uso specifico utilizzo, al fine di garantirne la tracciabilità non potranno essere miscelati con altri EoW ma solo eventualmente a materie prime;
- 2.6.4.21** devono essere attuate tutte le procedure già adottate in merito a:
- Piano di campionamento del 27.10.2021 numero D202108747;
 - check list valutazione degli adempimenti dei regolamenti Pops, REACH e CLP, Rev. 00 25.10.2021;
 - valutazione degli adempimenti dei regolamenti pops, reach e clp, 00 25.10.2021.
- I suddetti documenti devono essere revisionati in virtù di queste nuove tipologie EoW e tenuti aggiornati;

2.6.4.22 non possono essere recuperati rifiuti in vetro ricompresi nel DPR n. 254/03;

- 2.7** i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se provenienti da:
- soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani;
 - Imprese, qualora la tipologia di rifiuti non sia individuata nelle altre categorie del Catalogo Europeo Rifiuti oppure da attività identificate dall'Allegato L-*quinqies*, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/06 per le sole tipologie, autorizzate, individuate nell'Allegato L-*quater* a detto decreto legislativo; in entrambi i casi dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione, la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.8** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.9** i rifiuti identificati con il codice EER 150104, potranno essere ritirati esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2.10** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.11** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto **1.7**, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15], possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;
- 2.12** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ottenuti dall'attività di recupero svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti, con unico mezzo, di diverso codice EER e/o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.13** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.14** le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, deposito temporaneo, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, devono essere svolte unicamente nelle aree individuate negli elaborati grafici "Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - febbraio 2024", "Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - febbraio 2024" e "Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - febbraio 2024", parti integranti del presente provvedimento autorizzativo;
- 2.15** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.16** la messa in riserva ed il deposito preliminare devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.17** nelle aree autorizzate (**1.6**) devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva e/o deposito preliminare) solo le tipologie di rifiuti non pericolosi identificate al punto **1.7**, nel rispetto dei volumi massimi individuati al punto **1.4**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.18** i rifiuti di cui alla tabella punto **1.7** sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] presso le aree **A1, A2, A3, A4, A5 e A6**, ad esclusione dei soli rifiuti costituiti da vetro

semilavorato (EER 191205) di cui al punto **2.20**, devono essere avviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di ricevimento, esclusivamente a trattamento [R4, R5] nel proprio sito ovvero ad impianti operanti in procedura ordinaria o semplificata ex artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino l'utilizzo o i cicli di trattamento ed ottengano materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti nella stretta osservanza di quanto stabilito dal decreto ministeriale 5.02.1998 e dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 1179/2012. Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;

- 2.19** è consentito, per i rifiuti decadenti dalle operazioni svolte nel sito, il conferimento dei rifiuti anche ad impianti che non effettuano il recupero finale con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, a condizione che gli stessi siano strettamente collegati ad un impianto di recupero definitivo, così come prescritto al successivo punto **2.55**;
- 2.20** i rifiuti non pericolosi di cui alla tabella punto **1.7**, costituiti da vetro semilavorato (EER 191205), decadenti dalle operazioni di trattamento effettuate nelle zone "**C1, C2 e C3**", quando presenti, devono essere stoccati provvisoriamente [R13] nelle aree **A2 e A3**, presso le apposite sotto-aree indicate in planimetria, devono essere ulteriormente lavorati presso l'impianto per l'ottenimento di materie prime entro massimo dodici (12) mesi dalla data di produzione degli stessi, ovvero avviati ad impianti di recupero esterni sempre entro il suddetto termine, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R4, R5] ad impianti operanti in procedura ordinaria o semplificata ex artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino l'utilizzo o i cicli di trattamento ed ottengano materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti nella stretta osservanza di quanto stabilito dal decreto ministeriale 5.02.1998 e dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 1179/2012;
- 2.21** i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, stoccati in deposito temporaneo, devono essere avviati a smaltimento e/o recupero presso impianti di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 185 del d.lgs. 152/06;
- 2.22** è consentito effettuare lo stoccaggio provvisorio [R13] presso le aree operative dell'impianto, dei rifiuti provenienti da terzi e quelli decadenti dalle proprie lavorazioni (semilavorato) destinati ad un unico ciclo tecnologico di trattamento, senza alcuna ulteriore suddivisione, a condizione che venga garantita, al momento del conferimento all'impianto, la tracciabilità dei vari flussi e mantenuta la distinzione per codice EER e per omogeneità di composizione merceologica;
- 2.23** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.24** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.25** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero [R4, R5] dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi codici EER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.26** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.26.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.26.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non autorizzati;
 - 2.26.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

2.26.4 altri trattamenti non espressamente autorizzati;

- 2.27** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.28** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.29** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, ivi comprese alle caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche, da mantenere libere, dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi, o in modalità digitale, sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso ed il nominativo del responsabile dell'esecuzione;
- 2.30** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15], recupero [R4, R5] e deposito di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, i codici EER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita, la natura e la non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Tali zone devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.31** nelle aree **D1, D2, D3, D4, D5 e D6** dovrà essere mantenuta la separazione fisica (qualora non prevista da procedure commerciali) dei prodotti EoW costituiti da:
- 2.31.1** Rottami di vetro rispondenti al Regolamento Comunitario n. 1179/12;
- 2.31.2** Rottami di vetro conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano, destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate, lettera b) punto 2.1.4 del d.m. 5.02.98;
- 2.31.3** Rottami di vetro destinati all'utilizzo in edilizia, lettera c) punto 2.1.4 del d.m. 5.02.98;
- 2.31.4** Rottami di vetro destinati all'industria della ceramica e dei laterizi;
- 2.31.5** Rottami di vetro destinati all'industria lapidea;
- 2.31.6** Rottami di vetro destinati all'industria dei leganti inorganici per costruzioni;
- 2.31.7** Rottami di vetro destinati all'industria dei preparati per il vetro;
- 2.31.8** Rottami di vetro, originato dalle operazioni di recupero di rifiuti classificati con codice EER 150107 e EER 200102 proveniente da ambito ospedaliero/sanitario, conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano, destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate, lettera b) punto 2.2.4 del d.m. 5.02.98;
- 2.32** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione tutte le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.33** lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.34** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

- 2.35** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni in materia;
- 2.36** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.36.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 2.36.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 2.36.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2020 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che comunque deve essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 2.36.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 2.36.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 2.36.3.3** deve essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopracitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;
 - 2.36.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre, il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. Le procedure presentate, quindi, dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
 - 2.36.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
 - 2.36.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;
- 2.37** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.38** non possono essere ritirati rifiuti di vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101/20;
- 2.39** l'accettazione in impianto, la gestione ed il recupero [R4, R5] dei rifiuti per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, dovrà avvenire:

- 2.39.1** per i rottami metallici ferrosi, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 2.39.2** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e dal sistema di gestione trasmesso e nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. 10222/2009;
- 2.39.3** per i rifiuti costituiti da rottami di vetro rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero [R5] per l'ottenimento di materiali "End of Waste", applicando quanto previsto dal sistema di gestione della qualità (art. 5 Regolamento comunitario) atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso Regolamento ai fini dell'acquisizione, da parte degli stessi, della cessazione della qualifica di rifiuti;
- 2.39.4** per i rifiuti costituiti da rottami di vetro non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012, la gestione e le operazioni di recupero [R5] deve avvenire nel rispetto delle procedure stabilite ai punti 2.1 e/o 2.2 dell'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 e dal sistema di gestione trasmesso con l'istanza. Nel caso di recupero di vetro di scarto (EER 200102, 150107 - tipologia 2.2) avente provenienza da "raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso", i prodotti ottenuti dovranno avere caratteristiche conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle C.C.I.A.A. di Roma e Milano, e destinate unicamente alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate" come definite al punto 2.2.4 dell'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 2.39.5** per i rifiuti costituiti da rottami di vetro non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012, la gestione e le operazioni di recupero [R5] deve avvenire nel rispetto delle procedure stabilite dal sistema di gestione trasmesso con l'istanza e delle prescrizioni individuate al precedente punto **2.6**. Nel caso di recupero di vetro di scarto avente provenienza da "raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso", i prodotti ottenuti dovranno avere caratteristiche conformi alle specifiche del vetro da recupero, e destinate unicamente alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro;
- 2.40** al fine di garantire, al momento del conferimento all'impianto, la tracciabilità dei vari flussi per i rifiuti identificati con codici EER 200102 rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. 254/2003, sui formulari di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/06 che accompagnano il trasporto degli stessi, deve essere riportata la descrizione "rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata comunale effettuata presso le strutture sanitarie, veterinarie, biologiche, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso e di ricerca";
- 2.41** al fine di garantire la tracciabilità dei flussi in fase di stoccaggio provvisorio deve essere mantenuta una netta distinzione tra le partite di vetro assoggettate al Regolamento (UE) n. 1179/2012 da quello da recuperare a norma del punto 2.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 (rifiuti di vetro provenienti da strutture sanitarie e/o veterinarie ex d.P.R. 254/2003, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso), mediante separazione fisica dei depositi dei rispettivi rifiuti in ingresso e dei prodotti ottenuti che hanno cessato la qualifica di rifiuti (End of Waste certificati a norma UE e materie prime seconde conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle CCIAA di Roma e Milano), svolgendo specifiche e distinte campagne di trattamento, le quali dovranno risultare da registro di impianto;
- 2.42** i rifiuti identificati con il codice EER 150107 "imballaggi in vetro" originati da raccolte effettuate in ambito ospedaliero/sanitario, dovranno essere depositati in area di conferimento in modo tale da essere immediatamente identificabili anche dagli operatori;

2.43 le operazioni di recupero [R4, R5] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), in particolare:

2.43.1 R4: ottenimento da rifiuti ferrosi e non ferrosi:

2.43.1.1 EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 333/2011 per l'industria metallurgica;

2.43.1.2 EoW costituiti da materiali per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF e UNI, dalle quali mediante selezione, vengono eliminati materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi < 0,1% in peso; PCB e PCT < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;

2.43.2 R5: ottenimento da rifiuti di vetro:

2.43.2.1 EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 1179/2012;

2.43.2.2 EoW costituiti da materiali [vetro da strutture sanitarie, veterinarie, biologiche, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso e di ricerca assoggettati al d.P.R. 254/2003 e da altre tipologie] secondo le specifiche di cui al D.M. 5.02.1998, per l'impiego nell'industria vetraria, conforme alle specifiche del vetro pronto forno fissate dalle C.C.I.A.A. di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per l'edilizia, dalle quali mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, viene ottenuto:

- a) rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel d.m. 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973);
- b) rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%;
- c) rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%;
- d) materiali da recupero destinati all'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto ministeriale 5.02.1998;

2.43.2.3 EoW caso per caso costituiti da materiali da recupero destinati alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro, ottenuti mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti. La gestione e le operazioni di recupero [R5]

devono rispettare le procedure stabilite dal Sistema di Gestione trasmesso con l'istanza, indicate al punto 1.9, e le prescrizioni individuate al punto **2.6**;

- 2.44** il campionamento e l'analisi sui rifiuti da destinare alla fase meccanica di recupero per il successivo utilizzo in edilizia, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, deve essere effettuato almeno per ogni campagna di trattamento, identificata in tremila (3.000) mc, e comunque almeno ogni dodici (12) mesi; tali operazioni devono essere eseguite sui rifiuti tal quale, nel rispetto di quanto stabilito e regolamentato dall'art. 9 e dall'Allegato 3 del d.m. 5.02.1998, nonché dalle norme richiamate da detto decreto ministeriale;
- 2.45** le analisi merceologiche e chimico-fisiche di cui al precedente punto **2.43.2.2, lett. d)** da effettuarsi sul rifiuto tal quale al fine dell'ottenimento di materiali da destinarsi in edilizia, devono essere eseguite, con periodicità almeno annuale, da laboratorio accreditato e/o certificato. Fino al ricevimento delle risultanze analitiche eseguite secondo le modalità stabilite dall'art. 9 e dall'Allegato 3 del d.m. 5.02.1998, le quali devono attestare il rispetto dei limiti e di quanto stabilito dalla vigente normativa, i materiali ottenuti non possono essere destinati all'utilizzo in edilizia. Copia delle suddette risultanze analitiche devono essere conservate presso l'impianto e tenute a disposizione degli Organi di controllo;
- 2.46** entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere comunicato il quantitativo commerciale degli EoW richiesti da terzi (distinti per tipologia) sulla base delle stipule contrattuali in essere;
- 2.47** per ogni produzione del lotto riferito ai prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ex art. 184-ter d.lgs. 152/06) di cui alle schede tecniche allegate all'istanza, dovrà essere predisposta una scheda/registro che garantisca la tracciabilità del flusso rispetto al contratto in essere. Sullo stesso dovrà essere riportata la data di formazione del lotto e la relativa giacenza massima degli stessi, la quale non dovrà essere superiore ai dodici (12) mesi dalla data di produzione; qualora la giacenza del lotto di EoW superi il suddetto periodo di giacenza, lo stesso dovrà essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito;
- 2.48** per ogni ciclo di recupero autorizzato deve essere garantita la conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06) ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche di settore da tenersi presso l'impianto, sempre nella versione aggiornata, a disposizione degli Enti di controllo:
- 2.48.1** regolamento (UE) n. 333/2011 [ferro, acciaio, alluminio];
 - 2.48.2** norme CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO [rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011];
 - 2.48.3** regolamento (UE) n. 1179/2012 [vetro];
 - 2.48.4** specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle C.C.I.A.A. di Roma e Milano [vetro non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012];
 - 2.48.5** specifiche del vetro da destinarsi alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro [vetro non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012];
- 2.49** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R4, R5] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
- 2.50** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.51** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime ed i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06) ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.52** ogni partita di rottami metallici:
- 2.52.1** assoggettata al Regolamento (UE) n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai
- 40 -

documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III al sopraccitato Regolamento comunitario;

2.52.2 non assoggettata al sopraccitato Regolamento comunitario, che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di merci, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello unificato definito dalla Regione Lombardia con decreto n. 12584 del 23.09.2021, che attesta l'avvenuto effettivo recupero;

2.53 ogni partita di rottami di vetro:

2.53.1 assoggettata al Regolamento (UE) n. 1179/2012 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto dall'Allegato II al sopraccitato Regolamento comunitario;

2.53.2 non assoggettata al sopraccitato Regolamento comunitario, che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di merci, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello unificato definito dalla Regione Lombardia con decreto n. 12584 del 23.09.2021, che attesta l'avvenuto effettivo recupero;

2.54 i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero [R4, R5], devono essere preferibilmente identificati con i codici EER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti in sito esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariato il proprio codice EER attribuito al momento del conferimento al centro;

2.55 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014;

2.56 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

2.56.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

2.56.2 originali delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciate da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la corrispondenza dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 e dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1179/2012;

2.56.3 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati al sopraccitato regolamento comunitario 333/2011, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

2.56.4 le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO), e le specifiche, per il rottame di vetro, delle C.C.I.A.A. di Roma e Milano per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011, e (UE) n. 1179/2012, in versione aggiornata;

- 2.56.5** documentazione aggiornata attestante le verifiche eseguite sui rifiuti in entrata prima di essere destinati in sito alle operazioni di recupero [R4, R5], ai fini del rispetto degli adempimenti sui POPs previsti dal Regolamento (UE) 2019/1021;
- 2.56.6** documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
- 2.56.7** Piano di Campionamento per i rifiuti in ingresso, finalizzato alla verifica della rispondenza dei rifiuti conferiti, redatto in aderenza alle disposizioni contenute nella norma UNI10802:2013 e/o UNI 14899:2006;
- 2.56.8** specifiche del vetro da destinarsi alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro [vetro non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012];
- 2.56.9** certificati relativi alle analisi, eseguite da laboratorio accreditato e/o certificato, sui rifiuti tal quale e/o sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali devono dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
- 2.56.10** procedura di verifica effettuata in automonitoraggio per controllare la qualità dei prodotti ottenuti (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti);
- 2.56.11** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;
- 2.56.12** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.56.13** dichiarazioni di conformità per i materiali destinati all'impiego presso gli utilizzatori;
- 2.56.14** procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione dei prodotti non conformi;
- 2.57** qualora si intenda effettuare presso il sito il lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti, tale attività deve essere effettuata in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue deve essere specificatamente autorizzato e regolamentato nello specifico Allegato Tecnico ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.58** devono essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi, o in modalità digitale, sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma/nominativo del responsabile dell'esecuzione;
- 2.59** devono essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche ed essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi, o in modalità digitale, sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma/nominativo del responsabile dell'esecuzione;
- 2.60** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità agli elaborati grafici "Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 – gennaio 2023", "Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 – gennaio 2023", "Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 – gennaio 2023", "Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 – gennaio 2023", "Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023", "Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023", "Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023", "Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023", parti integranti e sostanziali del provvedimento autorizzativo n. 461 del 14.03.2023;

- 2.61** le emissioni in atmosfera devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo n. 564 del 14.04.2022 ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "*Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 – febbraio 2024*", "*Tav. 06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 – febbraio 2024*", e "*Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 – febbraio 2024*", parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2.62** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del provvedimento n. 461 del 14.03.2023;
- 2.63** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.64** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.65** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la dispersione e non provochino cadute, fuoriuscite o dispersioni;
- 2.66** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.67** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.68** presso l'impianto deve essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.69** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici devono inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.70** all'interno della fascia di inedificabilità per la presenza di elettrodotto non possono essere realizzate opere edilizie, ad eccezione di quelle autorizzate (reti di servizi ad es. fognatura, pavimentazione e recinzione perimetrale) ed i mezzi d'opera ed i cumuli di materiale nella fascia asservita, dovranno essere mantenuti ad una distanza minima di altezza di 6,50 metri dai conduttori della linea, nella condizione di temperatura di +40° C, in modo tale da soddisfare le condizioni di compatibilità previste dal D.M. n. 449 del 21.03.1988, costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne. In ogni caso, nessuna parte dei mezzi di trasporto (ovviamente anche con eventuali persone a bordo) deve avvicinarsi ai cavi del suddetto elettrodotto ad una distanza inferiore a cinque (5) metri ai sensi della Tabella 1 - dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e non possono essere presenti destinazioni d'uso che comportino una permanenza di "personale addetto" prolungata oltre le quattro (n. 4) ore giornaliere;
- 2.71** l'Impresa nell'esercizio della propria attività deve rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento elettromagnetico (d.p.c.m. 8.07.2003) essendo l'impianto attraversato da un elettrodotto ad alta tensione;
- 2.72** per eventuali lavori che dovessero svolgersi in vicinanza dei conduttori elettrici, l'Impresa è tenuta a rispettare e far rispettare agli addetti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di infortuni, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, del d.lgs. 81/08;
- 2.73** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:

- 2.73.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, deve redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.73.2** gli addetti all'attività devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.73.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., devono essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse devono essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.